

COMMISSIONE PARLAMENTARE

consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

Martedì 24 marzo 1998 — Presidenza del Presidente, Vincenzo CERULLI IRELLI. — Intervengono il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, Franco Bassanini, e il ministro dei lavori pubblici, Paolo Costa.

La seduta comincia alle 11,25.

Schema di decreto legislativo concernente il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali in attuazione della delega di cui al capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI ricorda che ieri la Commissione ha esaminato gli emendamenti riferiti ai titoli I e II accantonando alcuni emendamenti riferiti a specifiche questioni del titolo II sui quali è emersa la necessità di un approfondimento.

Il senatore Paolo GIARETTA, *relatore per il titolo II*, illustra alla luce del dibattito della seduta di ieri la riformulazione del punto 14 del proprio parere relativo all'articolo 24 dello schema di decreto da seguente tenore: « La Commissione con riferimento al procedimento

semplificato relativo alla realizzazione di impianti produttivi di cui agli articoli 22 e seguenti del testo, osserva quanto segue:

a) il ricorso alla conferenza dei servizi da parte del comune deve intendersi come facoltà;

b) in caso di progetto presentato in difformità dallo strumento urbanistico vigente occorre l'adozione di una previa variante dello strumento urbanistico stesso. La lettera f) del testo deve essere perciò riformulata, cassando le parole « anche se corredata da autocertificazione », aggiungendo dopo la parola « costituisce » le parole « proposta di », sostituendo le parole « fatta salva la ratifica » con « deve essere approvata » e proponendo idonee procedure a tutela dei diritti dei terzi;

c) La disciplina del procedimento deve prevedere, affinché operi il silenzio assenso, il parere favorevole della Commissione Edilizia o altro organo tecnico corrispondente circa la corrispondenza del progetto presentato rispetto allo strumento urbanistico vigente; in conseguenza deve essere riformulata la lettera d) dell'articolo 24, comma 3), prevedendo inoltre un termine entro il quale la commissione edilizia deve pronunciarsi, trascorso il quale l'interessato può chiedere l'intervento sostitutivo della regione.

Pronunciandosi sugli emendamenti di cui all'allegato 6, esprime inoltre parere favorevole sugli emendamenti Nieddu 2, Nieddu 6, Nieddu 7, Cerulli Irelli 8 e Cerulli Irelli 9. Esprime invece parere contrario sugli emendamenti Nieddu 3, Nieddu 4, Magnalbò 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Invita infine i presentatori a ritirare gli emendamenti Nieddu 1, Nieddu 5 e Marchetti 10.

Il senatore Fausto MARCHETTI apprezza molto lo sforzo del relatore volto a conciliare le posizioni emerse nel corso del dibattito di ieri in ordine alla modifica dell'articolo 24 dello schema di decreto legislativo. Si tratta di un miglioramento che ritiene senz'altro positivo anche se in materia urbanistica il suo gruppo non può condividere la previsione di un meccanismo automatico di modifica dello strumento urbanistico. Il suo avviso invece è che le richieste di nuovi insediamenti produttivi debba rispettare gli strumenti vigenti.

Il senatore Renzo GUBERT esprime avviso favorevole alla proposta del relatore.

Il deputato Franco FRATTINI osserva che, per quanto riguarda il profilo della semplificazione del procedimento ai fini dell'avvio dei cantieri, a suo avviso il testo proposto dal Governo è di maggiore spessore ed interesse rispetto all'emendamento proposto dal relatore. Se si prevede infatti una procedura in base alla quale il progetto di nuovo insediamento vale proposta di variante agli strumenti urbanistici, riconducendo comunque la decisione ai consigli comunali, si reintrodurrebbero procedure che senz'altro non si conciliano con la *ratio* dell'articolo 24 che prevede, appunto, una semplificazione delle procedure nell'interesse dei cittadini.

Per tali ragioni, esprime avviso favorevole al mantenimento del testo del Governo e parere assolutamente contrario a disposizioni che reintroducano il procedimento ordinario di rilascio delle autorizzazioni.

In particolare il senatore Giovanni LUBRANO DI RICCO riconfermando la posizione già espressa nella precedente seduta, dichiara la necessità che una eventuale procedura semplificata, in materia di insediamenti industriali, debba in ogni caso essere subordinata alla combinazione dell'assoluta assenza di contrasto con lo strumento urbanistico vigente e con i profili sanitari della tutela ambientale e della sicurezza. Ritiene che ove tali condizioni non siano assicurate non verrebbe garantito un normale sviluppo economico e produttivo. Per quanto riguarda poi la previsione del silenzio-assenso contenuta nell'articolo 24, fa presente la necessità che risulti chiaro che il silenzio-assenso non può operare in difformità allo strumento urbanistico. Esprime pertanto il suo fermo voto contrario alla proposta del relatore.

La Commissione approva il punto 14 del parere così come riformulato.

La Commissione passa all'esame degli emendamenti relativi alla proposta di parere dell'onorevole Pistelli relatore per il Titolo IV (*vedi allegati 1-2-3*).

La Commissione approva gli emendamenti Lubrano di Ricco 316 e Duva 317 su cui il relatore esprime parere favorevole.

La Commissione respinge gli emendamenti Gubert 318.

La Commissione respinge l'emendamento Bielli 319.

La Commissione approva l'emendamento Cerulli Irelli 320 su cui il relatore esprime parere favorevole.

Su invito del relatore il senatore Lubrano Di Ricco ritira il suo emendamento 321.

La Commissione respinge l'emendamento Gubert 322 su cui il relatore esprime parere contrario.

La Commissione approva l'emendamento Marchetti 1 (*vedi fascicolo aggiuntivo-allegato 3*) su cui il relatore esprime parere favorevole: risultano pertanto assorbiti gli emendamenti Marchetti 2 e 3 (*allegato 3*).

Su invito del relatore il senatore Marchetti ritira il suo emendamento 4. (*allegato 3*).

La Commissione respinge l'emendamento Gubert 323 su cui il relatore esprime parere contrario.

Su invito del relatore, la senatrice D'Alessandro Prisco e il senatore Gubert ritirano i loro emendamenti 324 e 325.

La Commissione respinge l'emendamento Garra 326 su cui il relatore esprime parere contrario.

Su invito del relatore, l'onorevole Garra ritira il suo emendamento 327.

La Commissione approva l'emendamento Garra 328 su cui il relatore esprime parere favorevole.

Quanto agli emendamenti Gubert 329 e D'Alessandro Prisco 330 il deputato Pistelli relatore propone di riformularli prevedendo che all'articolo 126, comma 2, si precisi che i compiti possono essere esercitati dai piccoli comuni in forma associata e nella aree montante dalle comunità montane.

La Commissione consente.

La Commissione approva l'emendamento D'Alessandro Prisco 331 su cui il relatore esprime parere favorevole precisando che la posizione degli assistenti sociali non è in effetti chiara nel testo predisposto dal Governo e auspicando pertanto un chiarimento.

Quanto all'emendamento Gubert 332 su cui il relatore esprime parere contrario, il senatore Renzo Gubert critica la

scelta di istituire un fondo di destinazione vincolata, che non tiene conto dell'esigenza di conferire un'autonomia effettiva agli enti locali.

Il Ministro Franco BASSANINI riconosce che, in linea di principio le risorse trasferite agli enti locali non dovrebbero prevedere destinazioni vincolate, nello spirito della legge n. 449 del 1997. Per tale ragione il Governo ha in animo di devolvere, con provvedimento legislativo da approvarsi successivamente, una quota del gettito IVA alle regioni. Questo non toglie che alcuni casi specifici, quale è quello in esame, richiedono, come prevede la medesima legge n. 449 del 1997, uno specifico vincolo delle risorse.

Dopo che il deputato Franco FRATTINI ha sottolineato l'esigenza di esplicitare l'eccezionalità della norma in esame, il relatore precisa che quanto ricordato dal Ministro Bassanini è previsto da una legge approvata direttamente dal Parlamento stesso, e non da un provvedimento delegato.

La Commissione respinge l'emendamento 332 Gubert.

Su invito del relatore il senatore Marchetti ritira il suo emendamento 5 (*vedi fascicolo aggiuntivo allegato 3*) dopo rassicurazioni del relatore relativamente ad una introduzione nel parere di un riferimento all'articolo 124, comma 1, all'adeguatezza delle condizioni di vita che gli standards dei servizi sociali devono contribuire a realizzare.

La Commissione consente.

Su invito del relatore il senatore Marchetti ritira i suoi emendamenti 6 e 7 (*vedi fascicolo aggiuntivo allegato 3*).

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI dichiara assorbito dal parere l'emendamento Marchetti 8 (*vedi fascicolo aggiuntivo allegato 3*).

Su invito del relatore il senatore Marchetti ritira il suo emendamento 9 (*vedi fascicolo aggiuntivo allegato 3*).

Quanto all'emendamento Gubert 333 su cui il relatore esprime parere contrario, il senatore Renzo Gubert fa presente la necessità che l'autonomia degli enti locali sia calibrata sulla situazione specifica di ciascun organismo.

Dopo che il relatore ha sottolineato che una compiuta definizione della materia deve tener conto delle soluzioni che saranno adottate con futuri provvedimenti delegati, il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI propone che dall'emendamento in esame sia espunta la parola « parametri ».

Il deputato Franco FRATTINI ha contrario a che la Commissione, nel rendere un parere che non è vincolante, ponga eccessivi limiti alla possibilità di rafforzare le autonomie locali.

Il Ministro Franco BASSANINI, dopo aver ricordato che la Commissione suole raccomandare cautela nella realizzazione delle autonomie locali, più spesso di quanto non la incoraggi, informa che, sul punto specifico, la medesima Conferenza unificata ha proposto di sfoltire il contenuto dell'articolo 132 dello schema di decreto.

La Commissione respinge l'emendamento Gubert 333.

Su invito del relatore il deputato Giacomo GARRA ritira i suoi emendamenti 334 e 335 dopo le precisazioni del Ministro Franco Bassanini secondo cui nel testo governativo nell'espressione scuole non statali sono da ritenersi ricomprese anche le scuole private.

La Commissione respinge gli emendamenti Gubert 336 e 337 su cui il relatore esprime parere contrario.

La Commissione respinge l'emendamento Magnalbò 10 (*vedi fascicolo aggiun-*

tivo-allegato 3) su cui il relatore esprime parere contrario.

La Commissione approva l'emendamento Marchetti 11 (*allegato 3*) su cui il relatore esprime parere favorevole.

La Commissione respinge gli emendamenti Magnalbò 12, 13 e 15, e Marchetti 14 e 17, (*vedi allegato 3*) su cui il relatore esprime parere contrario.

La Commissione approva l'emendamento Marchetti 16 su cui il relatore esprime parere favorevole (*vedi allegato 3*).

La Commissione respinge l'emendamento Gubert 338 su cui il relatore esprime parere contrario.

Il relatore esprime parere favorevole sull'emendamento Di Bisceglie 339.

La Commissione approva.

Quanto all'emendamento Bracco 340, il relatore esprime parere contrario sul secondo capoverso; propone invece una riformulazione del primo e del terzo capoverso dal seguente tenore: « All'articolo 143, comma 1, lett. a), si propone di porre una virgola e non un trattino tra le parole storico ed artistico e di inserire dopo "monumentale" le parole "demo-etno-antropologico" per poi proseguire con "archeologico-."; alla lett. e) del medesimo articolo 143, sostituire le parole "la conservazione" con le parole "le condizioni di conoscenza e conservazione".

La Commissione approva la riformulazione proposta dal relatore relativamente al primo e al terzo capoverso dell'emendamento Bracco 340, respingendone invece il secondo capoverso.

Il relatore esprime parere contrario sull'emendamento Gubert 341.

La Commissione respinge.

Su invito del relatore il deputato Fabrizio Bracco ritira il suo emendamento 342.

Quanto all'emendamento Bracco 343, il relatore invita al ritiro della lett. *a*), esprime parere contrario sulla lett. *d*) e propone una riformulazione delle lett. *b*) e *c*) dal seguente tenore: all'articolo 144, si sottolinea l'opportunità di aggiungere un comma 7 che preveda un concorso regionale all'attività di tutela: *a*) per le funzioni di cui al comma 5, lettera *e*); *b*) esercitando d'intesa con i Comuni interessati l'iniziativa di proporre al Ministro l'apposizione di vincolo di interesse artistico e storico su beni che, per ragioni di contesto urbano o ambientale o per motivazioni connesse alla storia civile e culturale locale, appaiono degni di particolare tutela. La proposta di intende accolta, e il Ministero procede ai conseguenti atti, se entro tre mesi essa non è respinta con parere motivato; *c*) esercitando il diritto di prelazione al posto dello stato, nelle ipotesi previste dalla legge, qualora esso non intenda esercitarlo; in tal caso, la Soprintendenza competente avverte in tempo utile gli organi regionali. La possibilità di esercitare il diritto di prelazione, nei termini sopra indicati, è esteso a Province e Comuni.

La Commissione approva la riformulazione delle lett. *b*) e *c*) dell'emendamento Bracco 343; ne respinge la lett. *d*). Il deputato Bracco ritira la lett. *a*) del medesimo emendamento 343.

Su invito del relatore il deputato Fabrizio BRACCO ritira il suo emendamento 344.

Quanto all'emendamento 344-*bis*, il relatore esprime parere contrario.

La Commissione respinge l'emendamento dopo precisazioni del Presidente secondo cui il testo del Governo prevede che ciascun ente curi la valorizzazione dei beni culturali e che i programmi di valorizzazione dello Stato possono essere

esclusi dai programmi di valorizzazione triennale per il quale occorre l'avallo della Consulta regionale.

Il relatore esprime parere contrario sull'emendamento 345 Gubert.

La commissione respinge.

Il relatore esprime parere contrario sull'emendamento Gubert 346.

La Commissione respinge.

Su invito del relatore, il deputato Fabrizio Bracco ritira il suo emendamento 347 dopo chiarimenti del Ministro Franco Bassanini secondo cui le consulte regionali non sono organi di consulenza del Ministero ma svolgono funzioni di elaborazione di proposte e programmi e di coordinamento tra le iniziative degli organi dello Stato, delle regioni e degli enti locali.

Quanto all'emendamento Gubert 348, dopo l'illustrazione del presentatore, il relatore ne propone una riformulazione dal seguente tenore: « per quanto attiene al Presidente della Consulta si ravvede, infine, la necessità di affidare interamente al Presidente della regione la scelta del nominando o, in alternativa, di rimettere tale determinazione alla Consulta, mediante l'elezione al suo interno di un suo membro ».

La Commissione approva.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI dichiara assorbito dal parere l'emendamento Gubert 349.

Il relatore esprime parere contrario sull'emendamento Lubrano di Ricco 350.

La Commissione respinge.

Il relatore esprime parere favorevole sull'emendamento Vedovato 350-*bis*.

La Commissione approva.

Il relatore esprime parere contrario sull'emendamento Magnalbò 18 (*vedi fascicolo aggiuntivo - allegato 3*).

La Commissione respinge.

Quanto agli emendamenti Manzini 19 e 20 (fascicolo aggiuntivo-allegato 3), per i quali il relatore invita al ritiro, il deputato Paola Manzini, dopo aver precisato che l'articolo 143 del provvedimento definisce « tutela » ogni attività diretta a riconoscere, conservare e proteggere i beni culturali e ambientali, fa presente l'inopportunità del riferimento all'attività di riconoscimento nel concetto di tutela. Relativamente poi all'articolo 144, comma 2, rileva la necessità di aggiungere il riferimento alla tutela visto che la conservazione è un elemento costitutivo della stessa tutela e ad essa concorrono lo Stato, le regioni e gli enti locali.

La senatrice Anna Maria BUCCIARELLI, discostandosi dalle considerazioni del deputato Manzini, evidenzia l'importanza dell'azione di riconoscimento dei beni culturali ambientali e culturali in capo allo Stato. Quanto all'attività di conservazione di cui all'articolo 144, comma 2, rileva l'opportunità di un concorso dello Stato, delle regioni e degli enti locali alla medesima attività di conservazione.

Il deputato Paola MANZINI ritira i suoi emendamenti 19 e 20.

Il *Presidente* Vincenzo Cerulli IRELLI dichiara assorbito nel parere l'emendamento Manzini 21 (*allegato 3*).

La Commissione passa quindi all'esame degli emendamenti alla proposta di parere dell'onorevole Di Bisceglie relatore per titolo V per il capo VIII del Titolo II e per gli articoli 38,39,40 e 41 (*vedi allegati 4 e 5*).

Il deputato Antonio Di Bisceglie relatore per titolo V per il capo VIII del Titolo II e per gli articoli 38, 39, 40 e 41 esprime

parere contrario sull'emendamento Marchetti 351.

Il senatore Antonio DUVA manifesta un'opinione nettamente contraria all'emendamento Marchetti 351. Ricorda che intervenendo in discussione generale aveva espresso riserve in particolare per quanto riguarda la formulazione dell'articolo 40 (al punto 2, lettera b) di cui non è chiara la funzione stante la previsione generale di trasferimento fissata all'articolo 40, punto 1. Fa presente di non aver voluto presentare un emendamento soppressivo dell'articolo 40, punto 2, lettera b) in quanto la proposta di parere dell'onorevole Di Bisceglie - esplicitamente proponendo « la necessità » che la riforma delle competenze pubbliche in materia di fiere sia accompagnata da un adeguamento della disciplina ai principi della normativa comunitaria » fa - emergere due aspetti importanti: l'esigenza cioè di raccordare il processo di trasferimento alla legge di riforma del settore attualmente all'esame del Parlamento e quella altrettanto essenziale - di non dare vita a norme in contrasto con la normativa comunitaria. Ciò diventa essenziale visto che, come è noto, all'apertura della procedura d'infrazione aperta dalla Unione Europea nell'aprile 1996 ha fatto seguito una « comunicazione interpretativa » del dicembre scorso che sottolinea come l'Unione Europea consideri necessario che anche l'Italia adotti in materia di fiere una legislazione rispettosa della libera concorrenza. Ritiene anche che l'esigenza di questo coordinamento implichi anche che gli attuali assetti di amministrazione degli enti fieristici restino in carica con pienezza di poteri sin quando l'intera procedura di trasferimento delle funzioni amministrative alle regioni non sia completata con gli accorgimenti prima ricordati. Propone che il testo del parere, per l'esigenza di chiarezza, contenga un esplicito richiamo in proposito. Tutto questo premesso dichiara che se il parere dell'onorevole Di Bisceglie fosse sul punto modificato, ne deriverebbe una diversa valutazione della proposta di parere che si

riflettere negativamente anche sullo schema di decreto in materia.

La Commissione respinge l'emendamento Marchetti 351.

La Commissione respinge l'emendamento Li Calzi 352 su cui il relatore esprime parere contrario.

Il deputato Antonio DI BISCEGLIE relatore per titolo V per il capo VIII del Titolo II e per gli articoli 38, 39, 40 e 41, esprime parere favorevole sull'emendamento Bielli 353 proponendo di inserirlo nel parere in qualità di raccomandazione.

La Commissione consente.

Il deputato Antonio Di Bisceglie relatore per titolo V per il capo VIII del Titolo II e per gli articoli 38,39,40 e 41 esprime parere favorevole sugli emendamenti Frattini 354, Gubert 355 e Bielli 356 di analogo contenuto.

La Commissione approva l'emendamento Bielli 356: risultano pertanto assorbiti gli emendamenti Frattini 354 e Gubert 355.

La Commissione respinge l'emendamento Magnalbò 357 su cui il relatore esprime parere contrario.

Il deputato Giacomo GARRA, su invito del relatore ritira il suo emendamento 358.

Quanto agli emendamenti Magnalbò 359 e 360 il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI, constatata l'assenza del presentatore li dichiara decaduti.

Su invito del relatore, il senatore Gianni Nieddu ritira il suo emendamento 360-*bis*.

La Commissione respinge gli emendamenti Li Calzi 361 e Gubert 362 su cui il relatore esprime parere contrario.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI dichiara assorbito dal parere l'emendamento Lubrano Di Ricco 363.

Quanto all'emendamento Massa 364, il deputato Luigi Massa contesta l'eliminazione - suggerita nel parere - dell'inciso « preventive e repressive » riferito alle misure che caratterizzano i compiti di polizia amministrativa.

Dopo l'intervento del sottosegretario Adriana VIGNERI che concorda con le osservazioni del deputato Massa, il relatore propone eliminare all'articolo 153 le parole « le misure preventive e repressive dirette ad evitare danni o pregiudizi... », e di sostituirle con le seguenti: « tutte le misure dirette ad evitare o riparare danni o pregiudizi ».

La Commissione consente.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI dichiara assorbito dal parere l'emendamento Lubrano Di Ricco 365.

Su invito del relatore il senatore Giovanni Lubrano Di Ricco ritira i suoi emendamenti 366, 367, 368, 369.

Su invito del relatore il deputato Luigi Massa ritira il suo emendamento 370.

La Commissione approva l'emendamento Massa 371 su cui il relatore esprime parere favorevole.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI dichiara assorbito dal parere l'emendamento Lubrano Di Ricco 372.

La Commissione approva l'emendamento Massa 373 su cui il relatore esprime parere favorevole.

La Commissione respinge l'emendamento Garra 374 su cui il relatore esprime parere contrario.

Il deputato Antonio Di Bisceglie relatore per titolo V per il capo VIII del Titolo

II e per gli articoli 38,39,40 e 41 esprime parere favorevole sull'emendamento Massa 375 proponendo di accoglierlo come raccomandazione.

La Commissione consente.

Quanto all'emendamento Lubrano Di Ricco 376, dopo l'intervento del presentatore che evidenzia la necessità di una norma che assoggetti le guardie volontarie venatorie alle disposizioni della legge quadro sul volontariato e non all'articolo 138, comma 7, del Testo di pubblica sicurezza, il relatore propone di inserire nel parere la seguente osservazione: « all'articolo 157 è opportuno prevedere che le guardie volontarie venatorie siano assoggettate alle disposizioni della legge-quadro sul volontariato e non all'articolo 138, comma 7, del Testo di pubblica sicurezza ».

La Commissione approva.

La Commissione respinge l'emendamento Lubrano Di Ricco 377 su cui il relatore esprime parere contrario.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI dichiara ricompreso nel parere l'emendamento Lubrano Di Ricco 378.

La Commissione respinge gli emendamenti Gubert 379 e Garra 380.

La seduta, sospesa alle 15,45, riprende alle 21,10.

La Commissione passa all'esame degli emendamenti relativi alla proposta di parere del senatore Villone, *relatore per il Titolo III (vedi allegati 7, 8 e 9)*.

Il senatore Massimo VILLONE, *relatore per il Titolo III*, invita a concentrare la discussione sulle questioni principali introdotte dal provvedimento in esame, al di là dei singoli emendamenti presentati.

Il deputato Franco FRATTINI accoglie l'invito del relatore preannunciando di

intervenire sul complesso degli emendamenti presentati.

Il senatore Renzo GUBERT preannuncia di voler intervenire su ciascuno dei suoi emendamenti.

Il deputato Franco FRATTINI ritiene di doversi soffermare su tre ordini di questioni. In primo luogo, sugli emendamenti che ha presentato all'articolo 60, il cui scopo complessivo è quello di garantire alle regioni l'effettiva possibilità di esercitare le funzioni trasferite. A tale scopo si propongono norme che intendono assicurare un termine di cassa definito all'assegnazione delle risorse.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI precisa che era comunque maturata nella Commissione l'intenzione di premettere nel parere l'opportunità di destinare una quota definita di imposte erariali allo svolgimento delle funzioni trasferite.

Il deputato Franco FRATTINI fa presente che gli emendamenti testé illustrati mirano comunque a far sì che le risorse trasferite non costituiscono generici impegni di spesa. Altri emendamenti fanno riferimento alla possibilità di utilizzare le somme conseguenti a risparmi verso nuove iniziative, sopprimendo i vincoli sull'uso delle risorse. Un altro gruppo di emendamenti mira a far fronte ad un limite di questo provvedimento: sembra, infatti, che si è provveduto al trasferimento di una parte cospicua del patrimonio viario senza assicurare gli opportuni mezzi per la gestione e, peraltro, con il rischio di un contenzioso permanente circa la determinazione delle strade di interesse nazionale. La sua proposta mira al trasferimento integrale del patrimonio viario agli enti locali, mantenendo all'ANAS un ruolo di agenzia nazionale con una funzione di supporto tecnico. Infine, il terzo gruppo di norme è rivolto al settore della motorizzazione e dei trasporti e mira, anche in questo caso, ad un trasferimento più deciso di funzioni agli

enti locali, con l'attribuzione di alcuni compiti di raccordo all'ACI. In tal senso condivide la proposta formulata dal Presidente.

Il senatore Fausto MARCHETTI fa presente che i propri emendamenti si richiamano, in particolare, al riordino di strutture di cui all'articolo 8 dello schema di decreto legislativo, sul quale si sofferma, riservandosi di intervenire successivamente su altre specifiche questioni.

Il senatore Massimo VILLONE, *relatore per il Titolo III*, esprime parere favorevole agli emendamenti Massa 149 e Massa 150, auspicando che, in questa ed in altre circostanze, il Governo tenga conto dell'andamento dei lavori parlamentari di settore. Esprime altresì parere favorevole all'emendamento Vedovato 150-*bis*, pur riconoscendo che la Commissione potrebbe sollevare in proposito questioni di carattere metodologico circa la formulazione del parere.

La Commissione accoglie, quindi gli emendamenti 149, 150 e 150-*bis*.

Dopo che il senatore Renzo GUBERT ha raccomandato l'approvazione del proprio emendamento 151, il relatore Massimo VILLONE esprime un parere contrario, facendo presente l'opportunità di un riparto almeno tendenziale di funzioni tra Stato ed enti locali. Insistendo il senatore Renzo GUBERT per la votazione, la Commissione respinge l'emendamento 151.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI, intervenendo sull'ordine dei lavori della Commissione, informa che concomitanti impegni di un gruppo parlamentare richiedono che anche domani la Commissione si convochi a partire delle ore 20.

Dopo che la Commissione ha accolto l'emendamento Massa 152, sul quale il relatore Massimo VILLONE ha espresso parere favorevole, ed ha respinto l'emen-

damento Gubert 153, sul quale il relatore ha espresso parere contrario, la Commissione respinge l'emendamento Lubrano di Ricco 154, dopo che il relatore Massimo VILLONE aveva invitato il presentatore al ritiro, facendo presente che anche per l'assenza di un rappresentante del Governo non riteneva opportuno pronunciarsi su una modifica così incisiva.

La Commissione respinge, quindi, l'emendamento Lubrano di Ricco 155, per il quale il relatore aveva invitato il presentatore al ritiro ed accoglie l'emendamento Massa 156, sul quale il relatore si era espresso favorevolmente, respingendo, poi, l'emendamento Lubrano di Ricco 157, per il quale il relatore aveva parimenti invitato il relatore al ritiro.

Il senatore Massimo VILLONE, *relatore per il Titolo III*, esprime quindi parere contrario sull'emendamento Lubrano di Ricco 158, facendo presente come non sia opportuno che sulla materia sussistano competenze statali, a meno che esse si astengano dall'incidere sulla discrezionalità tecnica delle scelte locali. La Commissione respinge quindi l'emendamento 158.

Dopo che il senatore Fausto MARCHETTI ha raccomandato l'approvazione del proprio emendamento 1 del fascicolo B, la Commissione approva gli identici emendamenti Marchetti 1 e Lubrano di Ricco 159; risulta precluso l'emendamento Lubrano di Ricco 160.

Dopo che il senatore Renzo GUBERT ha raccomandato l'approvazione del proprio emendamento 161, e dopo che il relatore Massimo VILLONE, motivando il proprio parere contrario, ha fatto presente che nulla impedisce agli enti locali di avere propri programmi in ambito urbano, la Commissione respinge l'emendamento 161, respingendo inoltre, contrario il relatore, l'emendamento Lubrano di Ricco 162.

Dopo che il senatore Renzo GUBERT ha fatto proprio l'emendamento Garra

163 e, invitandolo il relatore Massimo VILLONE al ritiro, ha ritenuto di non accogliere l'invito, la Commissione respinge il suddetto emendamento.

Su invito del relatore il senatore Giovanni LUBRANO DI RICCO ritira il suo emendamento 164.

Con parere favorevole del relatore Massimo VILLONE, la Commissione approva l'emendamento Lubrano di Ricco 165.

Dopo che il senatore Renzo GUBERT ha raccomandato l'approvazione del proprio emendamento 166, la Commissione, con il parere contrario del relatore, lo respinge.

Il senatore Giovanni LUBRANO DI RICCO illustra il suo emendamento 167, soppressivo dell'articolo 56, facendo presente di non condividere il principio introdotto da tale norma. In primo luogo, infatti, si introdurrebbe nell'ordinamento una notevole diversificazione, su base regionale della graduazione degli interessi citati. In secondo luogo, si invertirebbe l'attuale gerarchia fra interessi pubblici differenziati, quale quello urbanistico, quello alla protezione della natura, quello alla tutela delle bellezze naturali e così via. La norma infine introduce una eccessiva discrezionalità politica in una materia che invece dovrebbe essere governata dalla sola discrezionalità tecnica.

Con parere contrario del relatore, la Commissione respinge l'emendamento 167.

Su invito del relatore Massimo VILLONE, che auspica l'introduzione di un principio generale inteso a snellire ed accelerare l'attuazione di strumenti urbanistici generali, e dopo un intervento dei deputati Luigi MASSA e del senatore Renzo GUBERT, che richiamano l'attenzione sul fatto che non tutti gli strumenti di attuazione dei piani urbanistici rientrano nei poteri dei comuni, la senatrice

Franca D'ALESSANDRO PRISCO ritira il suo emendamento 168.

Dopo che il senatore Fausto MARCHETTI ha raccomandato l'approvazione del proprio emendamento 3 del secondo fascicolo, facendo presente la necessità che a monte delle norme cui esso si riferisce è necessario che vi siano disposizioni di legge regionale, il relatore Massimo VILLONE manifesta parere contrario all'emendamento, ritenendo che il testo predisposto dal Governo non possa essere interpretato nel senso di non prevedere tali disposizioni. La Commissione respinge, quindi, l'emendamento 3.

Dopo che il relatore Massimo VILLONE ha fatto presente che l'emendamento Lubrano di Ricco 169 contrasta con l'esigenza di mantenere una formulazione generica della norma cui si riferisce, il senatore Giovanni LUBRANO DI RICCO ritira il proprio emendamento.

Il relatore Massimo VILLONE nota che dall'insieme degli emendamenti presentati emerge una tendenza per la quale, laddove uno strumento urbanistico abbia un impatto esclusivamente locale, la scelta debba necessariamente essere locale. È questo un criterio di merito difforme dalla legislazione vigente, e la Commissione si deve consapevolmente pronunciare su questa scelta: se così riterrà, egli è pronto ad inserire uno specifico riferimento, di carattere generale, nel proprio parere.

La Commissione consente.

Dopo che il senatore Renzo GUBERT ha raccomandato l'approvazione del proprio emendamento 170, il relatore Massimo VILLONE rappresenta le difficoltà di redigere in questa sede una disciplina completamente sostitutiva di quella proposta dal Governo, e ritiene che la Commissione possa riservarsi di esaminare nuovamente la questione in sede di provvedimento correttivo del decreto. Inserirà una nota in tal senso nel proprio parere,

che raccomanda al Governo di considerare con attenzione il problema.

Il senatore Renzo GUBERT, prendendo atto delle intenzioni e delle precisazioni del relatore, ritira il proprio emendamento 170.

Il relatore Massimo VILLONE manifesta parere contrario all'emendamento Lubrano di Ricco 171, facendo presente che esso vincolerebbe, illegittimamente, la potestà legislativa regionale ponendo ad essa vincoli analoghi a quelli dell'articolo 117 della Costituzione.

Dopo l'intervento del senatore Fausto MARCHETTI, la Commissione respinge l'emendamento 171.

Il relatore Massimo VILLONE manifesta parere contrario all'emendamento Gubert 172, facendo presente che il testo proposto dal Governo non impedisce che gli enti locali adottino propri strumenti di programmazione riferiti ai bisogni residenziali dei cittadini non abbienti. Ritiene, infatti, in proposito, che la nozione di « mantenere » allo Stato determinati compiti (dizione che è assai adoprata nel provvedimento) non può essere interpretata nel senso che tali compiti siano « riservati » allo Stato in via esclusiva; se la Commissione conviene con tale constatazione, redigerà un'osservazione generale riferita al complesso del decreto, che possa chiarire l'interpretazione che la Commissione dà di tale terminologia.

La Commissione consente.

Dopo che il senatore Fausto MARCHETTI ha ritirato il proprio emendamento 4 del secondo fascicolo, il relatore Massimo VILLONE manifesta parere contrario sull'emendamento Lubrano di Ricco 173, facendo quindi presente di essere favorevole alla seconda parte dell'emendamento Vedovato 173-*bis*, la quale si riferisce all'articolo 59 dello schema di decreto, e ponendo il quesito di carattere più generale, che interessa anche altri

emendamenti, se la determinazione degli standard minimi debba comunque essere riservata allo Stato.

Dopo che il senatore Renzo GUBERT ha fatto presente che il proprio emendamento 175 fa, analogamente, riferimento agli standard, da sopprimere, la Commissione approva la seconda parte dell'emendamento 173-*bis*, in modo da conseguire il risultato di lasciare all'articolo 58 dello schema di decreto l'indicazione dei livelli minimi degli standard, e all'articolo 59 la definizione degli standard veri e propri. Risultano, in tal modo, preclusi gli emendamenti 173, Garra 174 e Gubert 175.

Risultano, altresì, assorbiti dalla riformulazione gli emendamenti Gubert 176, Vedovato 176-*bis* e Gubert 177.

Assente il deputato Giacomo GARRA, si intende che abbia rinunciato all'emendamento 178.

Il relatore Massimo VILLONE invita il deputato Luigi Massa, presentatore dell'emendamento 179, a riformularlo nel senso di indicare un principio generale, senza scendere nel dettaglio di specifici criteri procedurali.

Dopo che il deputato Luigi MASSA ha accolto l'invito del relatore, riformulando in tal senso il suo emendamento 179, la Commissione lo approva.

Ritenendolo già contenuto nel testo del parere presentato, il relatore Massimo VILLONE invita la senatrice Franca D'Alessandro Prisco, che accoglie tale invito, a ritirare il suo emendamento 180.

Assente il deputato Giacomo GARRA, presentatore dell'emendamento 181, si intende che vi abbia rinunciato.

Dopo che il relatore Massimo VILLONE ha invitato i presentatori degli emendamenti Massa 182, Vedovato 182-*bis* e Frattini 183 a riformularne il testo nel senso di indicare principi generali

tralasciando il richiamo a punti normativi specifici, e dopo che i presentatori hanno accolto tale invito, la Commissione approva gli emendamenti 182, 182-*bis* e 183 come riformulati.

Assente il deputato Giacomo GARRA, presentatore degli emendamenti 184, 185, 186, 187 e 188, si intende che vi abbia rinunciato.

Dopo che il relatore Massimo VILLONE ha invitato il deputato Franco Frattini al ritiro dell'emendamento 189, riservandosi di inserire nel parere il principio in esso contenuto come raccomandazione al Governo, il presentatore accoglie tale invito.

Con il parere contrario del relatore, la Commissione respinge l'emendamento Frattini 190.

Assente il deputato Giacomo GARRA, presentatore degli emendamenti 191 e 192 si intende che vi abbia rinunciato.

Il relatore Massimo VILLONE invita il deputato Luigi Massa a riformulare in termini più generali i suoi emendamenti 193 e 194, riservandosi peraltro di consultare il Governo sulle ragioni alla base delle scelte contenute negli articoli dello schema di decreto cui si riferiscono gli emendamenti.

Dopo che il deputato Luigi MASSA ha accolto l'invito del relatore, la Commissione approva gli emendamenti 193 e 194 come riformulati.

Dopo che il relatore Massimo VILLONE, riservandosi di consultare il Governo sulle ragioni alla base della norma di cui all'articolo 60, comma 7, oggetto dell'emendamento Marchetti 6 del secondo fascicolo, si dichiara favorevole al medesimo, la Commissione lo approva.

Assente il deputato Giacomo GARRA, presentatore dell'emendamento 195 si intende che vi abbia rinunciato.

Dopo che il senatore Fausto MARCHETTI ha raccomandato l'approvazione

del proprio emendamento 7 del secondo fascicolo, il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI valuta che esso risulta già assorbito nel testo del parere.

Il relatore Massimo VILLONE propone quindi una riformulazione dell'emendamento Magnalbò 8 del secondo fascicolo, che la Commissione accoglie. Risultano inoltre ritirati dai presentatori gli emendamenti Magnalbò 9, Marchetti 10 e Magnalbò 11 del secondo fascicolo.

La Commissione conviene quindi di convenire con le proposte di sopprimere il testo dell'articolo 63 dello schema di decreto, di cui agli emendamenti Gubert 196, Frattini 197 ed altri. Risultano pertanto preclusi gli emendamenti Vedovato 196-*bis* e Garra 198.

Dopo che il relatore Massimo VILLONE ha espresso parere contrario sull'emendamento Bielli 199, che si riferisce alla materia del catasto, il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI ricorda il problema rappresentato dalla possibilità concreta dei comuni piccoli di svolgere le relative funzioni, che lo ha indotto a presentare l'emendamento 201.

Dopo che il deputato Luigi MASSA ha fatto presente di poter ritirare i suoi emendamenti 200 e 202, qualora nel parere si delinei lo schema per il quale le funzioni del catasto, ove non possano essere svolte dai comuni, debbano essere devolute all'associazionismo intercomunale, e, risultando preclusa anche questa possibilità, alle province, il relatore Massimo Villone propone di accogliere, nel parere, il suggerimento di cui all'ultimo periodo dell'emendamento 199.

Dopo un intervento della senatrice Anna Maria BUCCIARELLI il senatore Ettore ROTELLI invita la Commissione a non differenziare le competenze relative al catasto: se i comuni piccoli non sono in grado di svolgerne le funzioni, esse dovrebbero essere rimesse ai comuni vicini.

Il relatore Massimo VILLONE ricorda che le attuali spinte al decentramento della funzione provengono dalla insoddisfazione per come il catasto attuale la svolge. Se i comuni più piccoli incontreranno difficoltà a svolgere le funzioni che si vorrebbero attribuire loro, sarebbe più utile contare pur sempre sull'organizzazione tecnica statale, piuttosto che ipotetici consorzi comunali. Dopo che il deputato Luigi MASSA ha ribadito che il principio di sussidiarietà imporrebbe la devoluzione della funzione prima ai comuni piccoli, quindi all'associazionismo comunale ed infine alle provincie, il relatore Massimo VILLONE si dichiara disponibile ad inserire nel parere un invito al Governo affinché esso valuti la possibilità di seguire altre strade nell'affidamento della funzione. Non è disposto ad ulteriori modifiche del proprio parere, e si rimette pertanto alla Commissione.

La Commissione approva l'ultima proposta del relatore. Risultano pertanto preclusi gli emendamenti Massa 200, Cerulli Irelli 201, Massa 202. Il senatore Renzo GUBERT ritira i propri emendamenti 203 e 204.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI constata l'assenza del senatore Mundi presentatore dell'emendamento 205, che si intende pertanto decaduto.

La Commissione accoglie quindi l'emendamento Bielli 206, sul quale il relatore Massimo VILLONE si è dichiarato favorevole.

Il relatore Massimo VILLONE si dichiara inoltre disposto a riformulare il proprio parere per tenere conto delle osservazioni di cui all'emendamento Marchetti 13 del secondo fascicolo.

La Commissione approva quindi l'emendamento Lubrano Di Ricco, dopo che il relatore Massimo VILLONE lo ha riformulato nel senso di prevedere che siano fatte salve le « attuazioni » normative attualmente in corso che contrastano

un diverso assetto che a regime è dato a questa materia dallo schema di decreto.

La Commissione accoglie quindi gli identici emendamenti Massa 209 e Vedovato 209-*bis*, accogliendo quindi la riformulazione proposta dal relatore Massimo VILLONE degli emendamenti Gubert 210 e Cerulli Irelli 211, entrambi riferiti al recepimento della normativa comunitaria da parte degli enti locali: in proposito, nel parere sarà specificato che le soluzioni adottate non derogano ai principi generali che disciplinano la materia.

Dopo che il senatore Renzo GUBERT ha raccomandato l'approvazione del suo emendamento 212, la Commissione, con il parere contrario del relatore lo respinge.

Su invito del relatore Massimo VILLONE il senatore Lubrano Di Ricco ritira il suo emendamento 313.

Con il parere contrario del relatore e dopo una illustrazione del presentatore, senatore Renzo Gubert, e dichiarazioni di voto favorevoli del senatore Gianni Nieddu e del deputato Valter Bielli, la Commissione respinge l'emendamento Gubert 214.

Su invito del relatore Massimo VILLONE il senatore Luciano MAGNALBO' ritira il suo emendamento 215.

Con il parere contrario del relatore la Commissione respinge l'emendamento Frattini 216 nonché l'emendamento Gubert 217.

Dopo che il presentatore, senatore Giovanni Lubrano DI RICCO ha illustrato il suo emendamento 218, contrario il relatore la Commissione lo respinge.

Dopo che il senatore Fausto MARCHETTI ha illustrato il suo emendamento 15 del secondo fascicolo, precisando che riformularlo nel senso di sopprimere la seconda parte del medesimo, la Commissione, con il parere favorevole del relatore, lo approva.

La Commissione approva altresì, con il parere favorevole del relatore, gli emendamenti Marchetti 16 e 17 del secondo fascicolo.

La Commissione respinge quindi l'emendamento Lubrano Di Ricco 219 con il parere contrario del relatore, che precisa che, ai sensi della formulazione dell'articolo 74, comma 1, dello schema di decreto, devono comunque intendersi salvi i programmi in corso.

Con il parere favorevole del relatore, e dopo dichiarazioni di voto contrarie dei senatori Luciano MAGNALBO' e Giovanni LUBRANO DI RICCO e favorevoli del senatore Renzo GUBERT e del deputato Luigi MASSA, la Commissione approva l'emendamento D'Alessandro Prisco 220.

Con il parere contrario del relatore, la Commissione respinge l'emendamento Gubert 221.

Dopo che il senatore Giovanni LUBRANO DI RICCO ha illustrato il suo emendamento 222, dichiarandosi nettamente contrario alla previsione del comma 2 dell'articolo 76 dello schema di decreto, con il parere contrario del relatore, la Commissione lo respinge.

Su invito del relatore il senatore Giovanni LUBRANO DI RICCO ritira il suo emendamento 223.

Con il parere contrario del relatore, la Commissione respinge gli emendamenti Lubrano Di Ricco 224 e 225.

Assente il deputato Giacomo GARRA si intende che abbia rinunciato all'emendamento 226.

Su invito del relatore, e dopo una dichiarazione di voto contraria del senatore Gianni NIEDDU, il senatore Giovanni LUBRANO DI RICCO ritira il suo emendamento 227.

Dopo che il senatore Giovanni LUBRANO DI RICCO ha dichiarato di apporre la sua firma all'emendamento Massa 228 il relatore Massimo VILLONE propone una riformulazione del medesimo invitando il presentatore a ritirarlo, il deputato Luigi MASSA accede all'invito.

Dopo che il senatore Renzo GUBERT ha raccomandato l'approvazione del suo emendamento 229, sottolineando i riflessi negativi che possono derivare dal mantenimento di competenze statali sulla materia delle acque, il relatore Massimo VILLONE si dichiara contrario all'emen-

damento, condividendo la filosofia che ha ispirato il Governo nella disciplina di questa materia, e ricordando che la disciplina del regime delle acque, che nei secoli passati ha dato luogo a vere e proprie guerre, non può essere delegata alle autorità locali entro certi limiti. La Commissione respinge quindi l'emendamento 229.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI nota che difficilmente la Commissione potrà completare questa sera l'esame di tutti gli emendamenti presentati al Titolo III; peraltro, qualora trascorresse inutilmente il termine convenuto con il Governo, che prevede l'espressione del parere entro la giornata di domani, il parere stesso sarebbe del tutto inutile. Ritiene pertanto che la Commissione, avendo esaminato e votato tutti gli emendamenti riferiti ai Titoli I, II, IV e V, debba licenziare ora il parere nel suo complesso, e propone che ciascun commissario presentatore di emendamenti scelga, tra i rimanenti, quelli da sottoporre in ogni caso all'attenzione della Commissione.

Il relatore Massimo VILLONE ritiene di doversi specificamente riferire, anche sulla base di alcuni interventi che ha testé ascoltato, al problema del regime giuridico dei grandi fiumi. Le relative funzioni sono attribuite alle regioni con lo strumento della delega, e non per effetto di una devoluzione assoluta delle competenze: questo, ritiene, consente allo Stato di mantenere una titolarità anche per gli indirizzi di carattere generale. Nel proprio parere, pertanto, inserirà un riferimento alla necessità di normare con estrema cautela l'utilizzazione della risorsa-acqua.

Il senatore Fausto MARCHETTI si riferisce in modo specifico al proprio emendamento 18 del secondo fascicolo, riferito all'articolo 87 dello schema di decreto: su questa materia, egli è particolarmente critico nei confronti delle scelte del Governo, ed auspica che il parere del relatore possa contenere una decisa corre-

zione circa la disciplina prevista per le grandi opere di sbarramento e le dighe di ritenuta. Anche la soppressione del servizio di escavazione dei porti presenta profili critici, ma qui il testo del parere del relatore sembra tutelare maggiormente le proprie posizioni.

Il relatore Massimo VILLONE condivide alcune delle osservazioni del collega Marchetti, ma teme che un riferimento puntuale e specifico a tali questioni possa determinare difficoltà interpretative nell'equilibrio complessivo del testo che ha predisposto, e che ritiene di dover mantenere.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI rappresenta a sua volta l'opportunità di tener conto di quanto prevedono gli emendamenti 267, 268 e 269, circa il riordino dell'ANAS. La Commissione consente.

Il senatore Sergio VEDOVATO raccomanda l'accoglimento del suo emendamento 285-*quater*, rappresentando la difficoltà di una disciplina a livello regionale del settore dell'autotrasporto. La Commissione consente.

La senatrice Franca D'ALESSANDRO PRISCO raccomanda l'approvazione del suo emendamento 243, inteso a sottrarre alla competenza dello Stato gli interventi per Roma capitale. La Commissione consente.

Il senatore Renzo GUBERT sottolinea l'opportunità che sia esplicitata l'esclusione delle regioni a statuto speciale dalla disciplina in esame, nonché la disciplina delle competenze non espressamente attribuite ai sensi del presente decreto. Rappresenta altresì il problema dell'abrogazione delle norme in contrasto con il decreto stesso.

Dopo che il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI ha sottolineato che le preoccupazioni del senatore Gubert dovrebbero trovare adeguata soluzione nel

testo del parere, il senatore Magnalbò rappresenta l'opportunità di tener sostanzialmente conto delle osservazioni che risultano dal suo emendamento 215, che pure, per agevolare il seguito della discussione, aveva in precedenza acconsentito a ritirare. La Commissione consente, essendosi pronunciato favorevolmente il relatore Massimo VILLONE.

Il senatore Giovanni LUBRANO DI RICCO raccomanda il recepimento, nel parere, del suo emendamento 240, richiamandosi al principio di sussidiarietà. Rappresenta poi l'importanza di una più rigorosa disciplina del riparto di competenza in materia di elettrodotti, come richiede il suo emendamento 244.

Il relatore Massimo VILLONE assicura che il testo del parere che metterà a punto farà riferimento alla necessità che il Governo valuti con attenzione tali temi.

Dopo che il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI ha rappresentato la necessità di tener conto dei temi relativi alla motorizzazione, ove e assai attesa la novità dello « sportello unico » per gli utenti, il relatore Massimo VILLONE ricorda che tale ultimo tema è stato assai contrastato tra le forze politiche: ritornarvi in questa sede comporterebbe difficoltà di fatto assai rilevanti.

Il senatore Renzo GUBERT parlando per dichiarazioni di voto, da atto alla Commissione ed al suo Presidente, nonché ai relatori, di aver fatto tutto quanto era nelle loro possibilità per un esame ampio ed approfondito del provvedimento: non altrettanto può dire del Governo, né dell'atteggiamento dei Presidenti delle Camere, che non sono venuti incontro alle richieste della Commissione. Nel merito del provvedimento, rileva che il parere ha tentato di muovere in una direzione comune a tutte le forze politiche, ma questo tentativo è stato vanificato dalla disomogeneità dello schema di decreto, e dal vizio di fondo rappresentato dal non aver saputo resistere a tentazioni centralisti-

che. L'occasione di un vero decentramento è stata quindi colta solo in parte, e per tali ragioni preannuncia il suo voto contrario.

Il senatore Luciano MAGNALBÒ nel richiamarsi ad una lettera da lui indirizzata al Presidente della Commissione sul metodo di lavoro che la Commissione ha dovuto seguire, imposto per scelta del Governo e dei Presidenti delle Camere, e preannuncia l'astensione del gruppo di Alleanza Nazionale.

Dopo che il senatore Giovanni LUBRANO DI RICCO, richiamandosi ai suoi precedenti interventi ed alla posizione sempre rappresentata dai Verdi, ha dichiarato il suo voto contrario, il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI, pone in votazione il parere nel suo complesso,

quale risulta dagli emendamenti accolti e dalle riformulazioni intervenute. Risultano ritirati dai rispettivi presentatori gli altri emendamenti.

La Commissione approva.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI si riserva il coordinamento formale del testo approvato, ed avverte che in relazione alla complessità del testo oggetto della deliberazione il parere non potrà essere inviato alla Presidenza della Camera per l'inoltro al Governo prima della mattinata di domani, e pertanto sarà pubblicato in allegato ai resoconti della giornata di mercoledì 25 marzo.

La seduta termina alle 1,05 del 25 marzo 1998.

ALLEGATO 1

Proposta di parere dell'onorevole Pistelli.

La Commissione esprime parere favorevole in merito al Titolo IV con le seguenti osservazioni:

Capo I – Tutela della salute:

1) all'articolo 110, comma 1, aggiungere le seguenti lettere *f)* e *g)*:

f) la definizione dei criteri per l'esercizio delle attività sanitarie ed i relativi controlli ai sensi dell'articolo 8, comma 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992; n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni e del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, recante l'approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private;

g) la definizione di un modello di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private.

2) all'articolo 110, aggiungere il seguente comma 5:

5. Restano riservate allo Stato le competenze di cui agli articoli 10, commi 2, 3 e 4, e 14 comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, 502, e successive modificazioni, le attribuzioni del livello centrale in tema di sperimentazioni gestionali di cui all'articolo 9-*bis* dello stesso decreto, nonché quelle di cui all'articolo 32 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

3) all'articolo 110 aggiungere il seguente comma 6:

sono riservati allo Stato « i rapporti con gli organismi internazionali e dell'Unione Europea nei settori delle po-

litiche sanitarie e gli adempimenti previsti dagli accordi internazionali e dalle normative dell'Unione Europea. Le suddette competenze sono esercitate, sentita la Conferenza Unificata ».

4) all'articolo 114, comma 1, lettera *d)*, aggiungere le parole: « dei dispositivi medici in commercio e delle caratteristiche terapeutiche delle acque minerali ».

5) all'articolo 118 aggiungere il seguente comma 3:

3. Sono inoltre conservate le funzioni consultive esercitate dall'ufficio medico legale del Ministero della sanità nei ricorsi amministrativi o giurisdizionali in materia di pensioni di guerra e di servizio e nelle procedure di riconoscimento di infermità da causa di servizio.

6) all'articolo 119, comma 1, sostituire la lettera *f)* con la seguente:

f) la determinazione dei requisiti minimi e dei criteri generali relativi all'ammissione all'impiego del personale delle aziende USL o ospedaliere, nonché il conferimento degli incarichi dirigenziali d'intesa con la Conferenza Stato-regioni.

Capo II – Servizi Sociali:

1) all'articolo 125, è opportuno ripensare alla opportunità di trasferimento transitorio all'Inps, quando anche si trattasse di un fondo separato di gestione, delle competenze relative agli invalidi civili. Dato l'obiettivo di giungere ad una separazione fra prestazioni previdenziali e assistenziali all'interno dell'istituto e dato l'impegno ad una revisione complessiva degli strumenti assistenziali, si suggerisce di prevedere un ingresso a regime del nuovo sistema – mantenendo le scadenze individuate dal decreto – senza affida-

menti a gestioni transitorie o, in subordine, di valutare la disponibilità di altri Istituti quali, ad esempio, l'Inail che erogano solamente prestazioni assistenziali;

2) al comma 2 del medesimo articolo, appare opportuno sostituire l'espressione « limiti minimi di assistenza » con una formulazione tipo « gli importi determinati con legge dello Stato per tutto il territorio nazionale » al fine di non generare equivoci sulla nozione di « minimo »;

3) all'articolo 125, appare congruo attribuire alle Regioni la legittimazione passiva sui procedimenti aventi oggetti le provvidenze concesse dalle Regioni stesse a partire dal 1° gennaio 2000, cioè da quando esse ne ricevano esplicitamente la titolarità;

4) all'articolo 126 comma 2 e all'articolo 127 comma 1, è opportuno omogeneizzare terminologicamente i riferimenti agli enti territoriali;

5) all'articolo 127, si consiglia di individuare nelle province il dimensionamento ottimale per la gestione delle funzioni relative ai servizi relativi alla lettera e);

6) all'articolo 127, comma 2 lettera d), è opportuno chiarire l'ambito sostanziale ed applicativo del conferimento di funzioni di promozione e coordinamento operativo con riguardo alla professione di assistente sociale affinché esso non contrasti con la funzione di definizione dei profili professionali e dei requisiti di accesso e di durata dei corsi che sono invece riservati allo Stato.

Capo III – Istruzione scolastica:

1) all'articolo 133 comma 1 lettera d) le funzioni tutorie della regione non possono invadere la sfera di autonomia degli organi collegiali scolastici e le loro attività di merito;

2) all'articolo 133 comma 1 lettera f) occorre precisare che i contributi in og-

getto sono relativi all'esercizio del diritto allo studio e sono destinati anche alle scuole statali;

3) in attesa di una completa definizione degli ambiti di autonomia scolastica e di organizzazione e durata dei cicli, che possa anche consentire di riunificare la dimensione didattica, amministrativa ed organizzativa quali elementi del progetto d'istituto, appare opportuno affidare la gestione del personale ATA allo Stato e, in conseguenza, cassare il comma 4 dell'articolo 133;

4) si suggerisce di affidare le funzioni di cui all'articolo 134 comma 1 lettera c) al concerto fra gli enti locali competenti e l'organo di governo della scuola.

Capo IV – Formazione professionale:

1) si suggerisce di rinunciare al trasferimento alle regioni degli istituti professionali (ed anche degli Istituti d'Arte, come richiesto dalla Conferenza Unificata) così come definito dagli articoli 137 (ad esclusione del comma 1 lettera a), 136 comma 4, 140 comma 1 lettera b), 136 comma 1 (limitatamente all'inciso « compresa la formazione impartita dagli istituti professionali i cui corsi di studio non rientrano in tipologie assimilabili a corsi di istruzione tecnica). Portano a questa conclusione il limitato risultato cui conduce la concreta individuazione degli istituti professionali non aventi un equivalente nei corsi di istruzione tecnica, l'analisi delle loro caratteristiche evolutive a seguito della revisione degli ordinamenti e dei piani di studio, le modalità di allocazione del personale scolastico (docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario) che obbligherebbero comunque all'individuazione di un diritto d'opzione per non rendere casuale la modifica dello stato giuridico del personale.

Capo V – Beni culturali:

1) si segnala la possibilità della cooperazione regionale per le funzioni di cui all'articolo 144 comma 5 lettera e);

2) all'articolo 144 comma 4 si suggerisce l'aggiunta di un comma che attribuisca la facoltà di proposta da parte degli enti territoriali ai fini dell'esercizio di specifici interventi di tutela da parte dello Stato;

3) all'articolo 145, è opportuno prevedere: l'acquisizione di un parere delle Consulte regionali in ordine alle scelte di trasferimento della gestione; la riduzione ad un anno del termine entro il quale la Commissione paritetica deve redigere il primo elenco dei beni la cui gestione è trasferita; un meccanismo di riapertura del procedimento che consenta successive integrazioni e modifiche all'elenco dei musei o di altri beni di cui è stata trasferita la gestione;

4) è inoltre opportuno precisare quale sia l'ambito reale di autonomia gestionale che residua in capo agli enti territoriali destinatari del trasferimento e ai dirigenti preposti alla gestione del museo o del bene, per le attività di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* del comma 3 dell'articolo 145, dal combinato delle funzioni e dei compiti di tutela riservati allo Stato e dalle attività di valorizzazione e promozione riservate agli enti territoriali;

5) all'articolo 149 si suggerisce di integrare la composizione delle Consulte

regionali così da tenere conto dei beni culturali di proprietà ecclesiastica e da permettere l'apporto dell'imprenditoria locale; al tempo stesso si ravvede la necessità di riportare alla potestà dei consigli regionali e delle associazioni regionali delle autonomie locali la designazione dei rappresentanti attribuita dal decreto alla Conferenza unificata;

6) si raccomanda inoltre, in materia di spettacolo, di procedere all'esercizio della delega con la individuazione dei compiti di rilievo nazionale, tenendo presente le funzioni di programmazione e riequilibrio delle attività di spettacolo sul territorio nazionale e agendo in coerenza con i disegni di legge in materia di teatro e musica attualmente all'esame del Parlamento.

Capo VI – Sport:

1) si suggerisce di sopprimere al comma 1 dell'articolo 151 le parole « del comitato di coordinamento di cui all'articolo 1 comma 1 del medesimo decreto legge ».

Per gli aspetti non citati espressamente in questo parere, si rinvia alle osservazioni contenute nell'intesa raggiunta dal governo in sede di conferenza unificata.

ALLEGATO 2

**EMENDAMENTI ALLA PROPOSTA DI PARERE
DELL'ONOREVOLE PISTELLI**

Al punto 1 premettere il seguente:

ART. 107.

01. - Al comma 3, dopo la lettera *i*), aggiungere la seguente:

l) la tutela della salute, della sicurezza e dell'igiene nei luoghi di lavoro.

316.

Lubrano di Ricco.

Al punto 1 premettere il seguente:

ART. 108.

01. - Al comma 3, dopo la lettera *g*), aggiungere la seguente:

h) la tutela della salute, della chiarezza e dell'igiene nei luoghi di lavoro.

L'esplicito riferimento alla sicurezza nei luoghi di lavoro è necessario ed importante, poiché potrebbe causare successive « letture » diverse delle volontà del legislatore. Tra l'altro l'emendamento è in sintonia con le conclusioni della « Commissione Smuraglia » (Doc. Senato n. XXIII, n. 4, Comitato Paritetico).

317.

Lubrano di Ricco.

Al punto 3, Capo I (Tutela della salute) aggiungere il seguente:

Al comma 1 dell'articolo 114, lettera *b*), si precisi che la competenza relativa all'importazione dei prodotti fitosanitari è riservata allo Stato solo qualora essa avvenga da paesi non appartenenti all'Unione europea.

318.

Gubert.

Al punto 6, Capo I (Tutela della salute) aggiungere il seguente: All'articolo 121, sarebbe opportuno specificare che la profilassi internazionale, intesa come controllo di persone, animali e merci in provenienza dall'estero ai fini della tutela della salute, sia trasferita dagli uffici periferici del Ministero della sanità e affidata ai dipartimenti di prevenzione nelle Aziende Unità Sanitarie locali (ex articolo 7 del decreto legislativo 502/1992). E' noto che gli uffici periferici sono piuttosto inefficienti in questo campo e spesso non dispongono di organico specificamente qualificato.

Pur mantenendo la funzione di coordinamento allo Stato, si possono prevedere le modalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *f*), della legge n. 59 del 1997.

319.

Bielli.

Al punto 6, Capo I (Tutela della salute) aggiungere il seguente: All'articolo 122, sopprimere le parole: « e dell'Istituto italiano di Medicina sociale ».

320.

Cerulli Irelli.

Al punto 6, Capo I (Tutela della salute) aggiungere il seguente:

6-bis. ART. 122

Sarebbe opportuno sostituire il contenuto dell'articolo 122 con il seguente:

1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, si

provvede al riordino dell'Istituto superiore di sanità e del Consiglio superiore di sanità.

2. Ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, si provvede al riordino dell'Istituto superiore di prevenzione e sicurezza del lavoro e dell'Istituto italiano di medicina sociale mantenendo per detti istituti una unica struttura centrale, dotata di personalità giuridica ed autonomia funzionale, economica e contabile eguale a quella definita per l'Anpa.

Il riordino avviene, contestualmente al riordino dell'Anpa di cui all'articolo 106, al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni di compiti e funzioni ».

La soppressione dell'Ispel e, infatti, un errore, soprattutto oggi che l'Europa ha creato la « Agenzia » sulla sicurezza sul lavoro anche il suo inserimento come sezione dell'ISS è un evidente errore, poiché l'ISS ha altri compiti e funzioni (carattere sanitario), mentre la salute e la sicurezza sul lavoro è per sua natura « multidisciplinare » e « multireferente ». Occorre, invece, garantire la presenza e l'attività di un Istituto o Agenzia che si occupi stabilmente e con capacità ed autonomia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

321.

Lubrano di Ricco.

Al punto 1, Capo II (Servizi sociali) premettere il seguente: Al comma 1, all'articolo 124, lettera c) si sostituiscono le parole: « standard essenziali » con le parole: « standard minimi ».

322.

Gubert.

Al punto 1, capo II (Servizi sociali), premettere il seguente:

01. Al comma 1 dell'articolo 124, lettera b) si precisi che i criteri generali si

riferiscono alla programmazione dei livelli minimi degli interventi di integrazione sociale a livello locale.

323.

Gubert.

Al punto 1, capo II (Servizi sociali) dell'articolo 124:

alla lettera d) sembra opportuno aggiungere, dopo le parole: e territoriali, le seguenti: di sperimentazione;

alla lettera g) la formulazione: corsi di formulazione professionale *può essere più correttamente sostituita da:* percorsi formativi.

324.

D'Alessandro Prisco.

Al punto 1, capo II (Servizi sociali) aggiungere il seguente:

1-bis. Al comma 1 dell'articolo 125 precisare le modalità di trasferimento all'INPS dei trattamenti di invalidità e del relativo finanziamento e va precisato che il trasferimento non interessa le erogazioni fatte da enti diversi dallo Stato.

325.

Gubert.

Sostituire il punto 2, capo II (Servizi sociali), con il seguente:

2. Sopprimere il comma 2 dell'articolo 125 onde evitare che prassi diversificate poste in essere, nonché per ragioni di contenimento della spesa, rispetto ad altre privino del diritto alla pensione, assegni ed indennità persone con gravi minorazioni e viceversa che tali trattamenti, in altre regioni, siano fruiti da soggetti magari bisognosi, ma in grado di lavorare.

326.

Garra.

Sostituire il punto 3, capo II (Servizi sociali) con il seguente:

3. All'articolo 125, comma 3, dopo le parole « la legittimazione passiva spetta » cancellare il testo ed aggiungere le parole « all'INPS ».

327.

Garra.

Al punto 3, capo II (Servizi sociali) aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 125, comma 4, dopo le parole « di concessione » e prima della locuzione « è ammesso » siano inserite le parole « o di diniego ».

328.

Garra.

Al punto 4, capo II (Servizi sociali):

Al comma 2 dell'articolo 126 si precisi che nelle aree montane i compiti sono attribuiti alle comunità montane.

329.

Gubert.

Al punto 4, capo II (Servizi sociali) aggiungere il seguente:

4-bis. Articolo 126, comma 2, è opportuno prevedere la forma associativa per i comuni e le comunità montane.

330.

D'Alessandro Prisco.

Sostituire il punto 6, capo II (Servizi sociali) con il seguente:

All'articolo 127 è opportuno cassare la lettera d) del comma 2.

331.

D'Alessandro Prisco.

Al punto 6, capo II (Servizi sociali) aggiungere il seguente:

All'articolo 128 le risorse destinate al Fondo nazionale per le politiche sociali

siano direttamente trasferite alle regioni come quota aggiuntiva dei trasferimenti statali, senza vincolo di destinazione, rispettando, quindi, la loro autonomia decisionale in merito alle politiche sociali, una volta rispettati gli standard minimi.

332.

Gubert.

Al punto 1, capo III (Istituzione scolastica) premettere il seguente:

01. Al comma 1 dell'articolo 132 siano soppressi i riferimenti ai criteri e ai parametri relativi alla rete scolastica e alla assegnazione del personale dirigente e docente, in quanto entrambi esercitabili in autonomia sulla base della competenza statale della determinazione degli oneri finanziari a carico dello Stato per la scuola.

333.

Gubert.

Al punto 1, capo III (Istituzione scolastica) premettere il seguente:

01. Aggiungere all'articolo 132 appositi comma 3 del seguente tenore:

« 3. Competono infine allo Stato la legislazione per il riordino della scuola statale e per la statuizione dei criteri per l'elaborazione di contributi pubblici in favore della scuola statale e per la scuola privata.

334.

Garra.

Al punto 1, capo III (Istituzione scolastica) aggiungere il seguente:

1-bis. Alla lettera f) al comma 1 dell'articolo 133 dopo le parole « non statali » le parole « e private ».

335.

Garra.

Al punto 3, capo III (Istituzione scolastica) aggiungere il seguente:

3. Oltre al trasferimento del personale non docente, si prevede anche il trasferimento alle regioni del personale direttivo e docente, per assicurare razionalità e unitarietà gestionale e per carenza di vantaggi nell'attuale gestione centralizzata. Più congruo ai criteri di delega sarebbe il trasferimento di tutto il personale alle singole istituzioni scolastiche autonome.

336.

Gubert.

Al punto 3, capo III (Istituzione scolastica) aggiungere il seguente:

Il comma 6 dell'articolo 133 relativo ai beni ambientali, sia soppresso, in coerenza con il principio di sussidiarietà.

337.

Gubert.

Con riferimento alla proposta di parere al capi IV (Formazione professionale) del titolo IV, si sopprima il punto 1.

338.

Gubert.

Al punto 1, sopprimere le parole: ed anche degli istituti d'arte come richiesto dalla Conferenza unificata ed aggiungere la seguente osservazione: Con riferimento agli Istituti statali d'arte, in merito a quanto emerso alla conferenza unificata, si evidenzia la necessità che essi vengano assimilati ai Licei artistici e quindi pienamente inseriti nel processo di riforma dei cicli escludendo.

339.

Di Bisceglie.

Inserire un punto 1-bis:

All'articolo 143, si ritiene opportuno proporre una concezione più ampia e

dinamica di patrimonio culturale. A tal fine si chiede di porre una virgola e non un trattino tra le parole « storico » e « artistico », e inoltre inserire dopo « monumentale » le parole « architettonico, demo-etno-antropologico, musicale » e poi proseguire con « archeologico... »

Allo stesso articolo lettera c) sostituire « riconoscere » con « conoscere » che appare una formulazione più ampia e comprensiva.

Alla lettera e) sostituire le parole « la conservazione » con « le condizioni di conoscenza e conservazione ».

340.

Bracco.

Sostituire il punto 2, capo V (Beni culturali) con il seguente:

2. Al comma 4 si sopprimano le lettere a), b), c), d), e), h), in quanto si riferiscono a compiti che possono essere bene svolti anche dalle regioni, rispettando il principio di sussidiarietà. In subordine le competenze di cui alle lettere citate dovrebbero essere limitate a beni culturali di importanza nazionale, da identificarsi in accordo con ciascuna regione.

341.

Gubert.

Inserire al punto 2, la seguente osservazione:

All'articolo 144, punto f) appare opportuno indicare anche la vigilanza sull'applicazione delle metodologie. Inoltre si dovrebbe aggiungere una lettera g), così formulata « promozione e coordinamento dei servizi bibliografici nazionali »; e una lettera h): « La definizione delle metodologie e degli standard da rispettare nella formazione degli archivi della pubblica amministrazione e degli enti pubblici, ai fini della reperibilità dei documenti e della corretta costituzione e consultabilità degli archivi storici.

342.

Bracco.

Inserire un punto 2-bis:

si sottolinea l'opportunità di aggiungere all'articolo 144, un comma 7 così formulato:

7. Le regioni concorrono all'esercizio dell'attività di tutela:

a) curando, in collaborazione con le soprintendenze statali e avvalendosi, attraverso convenzioni, del contributo delle università, la redazione e la tenuta, presso le banche dati regionali, del catalogo regionale dei beni culturali, secondo le metodologie e i criteri di cui alla lettera e) del precedente quinto comma;

b) esercitando d'intesa con i comuni interessati l'iniziativa di proporre al ministro l'apposizione del vincolo di interesse storico o artistico su beni che, per ragioni di contesto urbano o ambientale o per motivazioni connesse alla storia civile e culturale locale, appaiono degni di particolare tutela. La proposta si intende accolta, e il ministero procede ai conseguenti atti, se entro tre mesi non è respinta dal ministro con parere motivato;

c) esercitando al posto dello Stato il diritto di prelazione, nelle ipotesi previste dalla legge, qualora lo Stato non intenda esercitarlo: in tal caso la soprintendenza competente preavverte in tempo utile gli organi regionali. La possibilità di esercitare il diritto di prelazione, nei termini sopra indicati, è esteso province e comuni;

d) svolgendo ogni altra funzione fra quelle indicate nel presente articolo che dallo Stato sia ad esse delegato.

343.

Bracco.

Inserire un punto 3-bis:

si suggerisce una riformulazione più organica dell'articolo 146 (Biblioteche pubbliche statali universitarie):

Le regioni, gli enti locali e le università possono richiedere il trasferimento della gestione delle biblioteche pubbliche statali che svolgano prevalentemente funzioni di

interesse regionale o locale o di supporto agli studi universitari e che non siano essenziali per lo svolgimento dei servizi bibliografici nazionali. Sulla richiesta decide, entro due anni, la Commissione paritetica di cui al precedente articolo.

In caso di trasferimento il ministero per i beni culturali e ambientali stipula una convenzione, sentito il parere del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, con la regione, l'ente locale o l'università interessata. Nella convenzione sono stabiliti criteri e obblighi per la tutela del patrimonio bibliografico, per il mantenimento di condizioni di accesso e fruizione pubblica non inferiore a quelle previste dal regolamento attualmente in vigore.

344.

Bracco.

ART. 147.

Sembra opportuno stabilire che lo Stato, le regioni e gli enti locali concorrono alla valorizzazione dei beni culturali, sulla base di programmi a base regionale definiti dalla Commissione di cui all'articolo 150 e sottoposti all'approvazione regionale.

344-bis.

Frattini.

Al punto 4, Capo V (Beni culturali) aggiungere il seguente:

Alle osservazioni, in relazione all'articolo 148 si aggiunga la seguente:

Al comma 1 si precisi che i compiti promozionali dello Stato in campo culturale sono da intendersi solo come sussidiari a quelli delle regioni ed enti locali quindi attivabili solo su richiesta di tali enti e coordinati dalla loro regia. A loro volta nell'esercizio di tali competenze tali

enti debbano rispettare il principio di sussidiarietà nei confronti di iniziative intraprese da privati ed associazioni.

345.

Gubert.

Al punto 4, Capo V (Beni culturali) aggiungere il seguente:

Alle osservazioni in relazione all'articolo 148 si aggiunga la seguente:

Il comma 2 sia soppresso, in quanto stabilisce possibilità di cooperazione e sue modalità che sono comunque riservate alle competenze delle regioni e province ad autonomia speciale.

346.

Gubert.

Al punto 5 dove si suggerisce di integrare la composizione delle consulte regionali prevedere anche la possibilità di elevare il numero dei componenti. Inoltre si propone di precisarne meglio i compiti: «compiti che devono essere prevalentemente di elaborazione di proposte e programmi e di coordinamento tra le iniziative degli organi dello Stato, delle regioni e degli enti locali, con le proposte e i possibili contributi di altri soggetti pubblici e privati, evitando interferenze con gli organi politico amministrativi e con le autorità di governo nazionali e locali del settore».

347.

Bracco.

Sostituire il punto 5, Capo V (Beni culturali) con il seguente:

Alle osservazioni, in relazione all'articolo 149 si aggiunga la seguente:

5. Sia soppresso l'articolo 149, in quanto palesemente viola il potere di autoorganizzazione di enti autonomi. In particolare è clamorosa l'interferenza di ministri del governo nazionale nella nomina del presidente della Consulta e di alcuni altri membri, la mortificazione dell'autonomia regionale con la previsione della nomina di rappresentanti della Conferenza unificata.

348.

Gubert.

Al punto 6 (Beni culturali):

Alle osservazioni, in relazione al capo V del titolo IV si aggiunga la seguente:

Manca ogni riferimento a conferimento di compiti a regioni ed enti locali per i settori del teatro, della musica, della danza, del cinema, dei circhi e spettacoli viaggianti. Esistono al contrario molte ragioni per ritenere che in tali settori il compito dello Stato debba assumere un carattere sussidiario, per cui si invita il Governo a provvedere in tal senso.

349.

Gubert.

Titolo IV, Capo V (Beni culturali).

ART. 150.

Si propone la soppressione del comma 2, lettere *c)* e *d)* dell'articolo.150 per difetto di delega.

350.

Lubrano di Ricco.

Al termine del parere sopprimere l'ultimo periodo, dalle parole: Per gli aspetti sino alle parole: conferenza unificata.

350-bis.

Vedovato.

ALLEGATO 3

**Schema di decreto legislativo sul conferimento di funzioni e compiti
dello Stato alle Regioni e agli enti locali**

**EMENDAMENTI RELATIVI ALLA PROPOSTA DI PARERE
DELL'ONOREVOLE PISTELLI
(Fascicolo aggiuntivo)**

ART. 110.

Al primo comma, lettera a), si propone di sostituire: Conferenza Stato-regioni con: Conferenza unificata.

1. Marchetti, Bonato.

Si propone di sopprimere il comma 3.

2. Marchetti, Bonato.

ART. 111.

Inserire il seguente comma:

1-bis) I comuni partecipano alla determinazione degli obiettivi della programmazione regionale.

3. Marchetti, Bonato.

ART. 114.

Si propone di sopprimere il comma 2.

4. Marchetti, Bonato.

ART. 124.

Sostituire la lettera c) con la seguente:

c) la determinazione degli standard dei servizi sociali per tutto il territorio na-

zionale, in modo tale da garantirne l'adeguatezza rispetto a condizioni di vita dignitose.

5. Marchetti, Bonato.

Al comma 1, lettera e), sopprimere dalle parole: secondo le modalità fino alla fine della frase.

6. Marchetti, Bonato.

ART. 126.

Al comma 2, sopprimere: In particolare.

6. Marchetti, Bonato.

ART. 124.

Sostituire la lettera h) con la seguente:

h) gli interventi in favore dei profughi, nonché di ricatto ed assistenza temporanea degli stranieri da respingere o da espellere.

7. Marchetti, Bonato.

ART. 125.

Sopprimere il comma 1.

8.

Marchetti, Bonato.

ART. 128.

Al comma 2, aggiungere dopo: politiche sociali la parola: anche.

9.

Marchetti, Bonato.

La Commissione ritenendo che l'esame dei processi di realizzazione dell'autonomia amministrativa del servizio scolastico non possa essere disgiunto da trasferimento dei compiti alle istituzioni scolastiche ritiene che le tematiche affrontate nel Capo III, agli articoli 130, 131, 132, 133 e 134 debbano essere demandate ad altro provvedimento normativo che tratti della riforma dell'ordinamento scolastico nel suo complesso.

10.

Magnalbò, Bonatesta, Carrara, Mazzocchi, Migliori.

ART. 132.

Al comma 2, sopprimere: di chiusura degli e sostituire con: relativi agli.

11.

Marchetti, Bonato.

La previsione di conferimento alle regioni di competenze in materia di costituzione, controllo, vigilanza, svolgimento, risoluzione dei conflitti sugli organi collegiali scolastici a livello territoriale contenuta nell'articolo 133, contraddice quanto disposto dal comma 15 dell'articolo 21 della legge delega 59/97 che prevede l'emanazione di uno specifico decreto legislativo in merito alla riforma degli organi collegiali della pubblica istruzione a livello nazionale e periferico.

La Commissione chiede pertanto che tale materia sia demandata ad altro provvedimento legislativo.

12.

Magnalbò, Bonatesta, Carrara, Mazzocchi, Migliori.

La Commissione propone di assegnare la competenza di definizione e di approvazione dei piani provinciali di organizzazione della rete scolastica al Consiglio Scolastico provinciale, quale organo collegiale rappresentativo della comunità scolastica, degli enti territoriali e dei rappresentanti di varie categorie.

Conseguentemente si propone una modifica in tal senso alle lettere b), c), d) *del comma 1 dell'articolo 133.*

13.

Magnalbò, Bonatesta, Carrara, Mazzocchi, Migliori.

All'articolo 133 si propone di sopprimere, al comma 1, la lettera f).

14.

Marchetti, Bonato.

Il trasferimento alle regioni del personale ATA e delle funzioni amministrative concernenti il reclutamento, lo stato giuridico ed il trattamento economico del medesimo personale, previsto dal comma 4 dell'articolo 133, a partire dall'anno 2000 è in contrasto con quanto disposto dal comma 3, lettera q), articolo 1 della legge delega n. 59 del 1997 che esclude dal conferimento a regioni ed enti locali « gli ordinamenti e programmi scolastici, l'organizzazione generale dell'istruzione scolastica e lo stato giuridico del personale della scuola ».

La Commissione ritiene pertanto opportuno sopprimere il comma 4 dell'articolo 133 ed inserire il trattamento del

personale ATA nell'articolo 132, unitamente al personale dirigente e docente.

15.

Magnalbò, Bonatesta, Carrara, Mazzocchi, Migliori.

All'articolo 134, 1°, lettera a) aggiungere dopo: piani regionali per l'istituzione secondaria superiore e dei piani provinciali per gli altri gradi inferiori di scuola.

16.

Marchetti, Bonato.

All'articolo 134, lettera e) n. 5, aggiungere dopo: interventi perequativi, per i quali debbano essere assicurati appositi finanziamenti dello stato.

All'articolo 134, lettera e) n. 6, aggiungere dopo: educazione alla seduta, per i quali debbano essere assicurati appositi finanziamenti dello Stato.

17.

Marchetti, Bonato.

La Commissione ritiene opportuno che all'attività di « valorizzazione » curata da Stato, regioni ed enti locali, ciascuno nel proprio ambito, si aggiunga quella di tutela. A tal fine si propone un esplicito riferimento nell'articolo 147 e altresì, l'aggiunta di un comma che attribuisca alle regioni un ruolo particolare nell'attività di tutela, delegando loro la funzione di inventare il patrimonio storico-artistico nel proprio ambito territoriale, avvalendosi

della collaborazione – anche temporaneamente – di personale specializzato, secondo i criteri di catalogazione stabiliti dal Ministero dei beni culturali che debbono quindi essere uniformi su tutto il territorio nazionale. Ai fini di una effettiva valorizzazione e tutela del patrimonio artistico-culturale la Commissione propone altresì l'istituzione di scuole di restauro regionali equipollenti all'Istituto Centrale, con analogo insegnamento di materie affidate a docenti universitari e poste sotto il controllo del Ministero dei beni culturali.

18.

Magnalbò, Bonatesta, Carrara, Mazzocchi, Migliori.

Premettere al Punto 1, capo V Si propone di valutare l'eliminazione nel concetto di tutela del termine riconoscimento.

19.

Manzini, Di Bisceglie.

Al comma 2 aggiungere la parola: tutela.

20.

Manzini, Di Bisceglie.

Al punto 3, capo V, articolo 145, comma 1 pare necessario chiarire cosa si intenda per trasferimento della questione in rapporto a quanto stabilito al comma 5.

21.

Manzini, Di Bisceglie.

ALLEGATO 4

Proposta di parere dell'onorevole DI BISCEGLIE**SCHEMA DI PARERE PREDISPOSTO DALL'ON. DI BISCEGLIE**

La Commissione,

esaminato lo schema di decreto relativo al « conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali », con riferimento, in particolare, alle disposizioni del Titolo V (Polizia amministrativa regionale e locale e regime autorizzatorio), nonché alle disposizioni del Titolo II, Capo VII (Fiere e mercati e disposizioni in materia di commercio) e del Titolo III, Capo VIII (Protezione civile); esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

Titolo II, Capo VII

1) l'articolo 39, si segnala la necessità che la riforma delle competenze pubbliche in materia di fiere e mercati sia accompagnata da un adeguamento della disciplina sostanziale ai principi di libera concorrenza fissati dalla normativa comunitaria, consentendo anche ad enti privati lo svolgimento di attività fieristiche;

2) all'articolo 40, co. 2, lett. c), va previsto che, pur restando in capo allo Stato le funzioni amministrative generali concernenti la pubblicazione del calendario annuale delle manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale e nazionale, la regione possa, nella pubblicazione del proprio calendario annuale delle manifestazioni fieristiche, comprendere anche le manifestazioni di rilevanza nazionale che si svolgono sul suo territorio.

3) all'articolo 40, co. 2, lett. g), si ritiene che debbano essere garantite formule di collaborazione o collegamento con l'Istituto del Commercio Estero (ICE), per quanto attiene all'organizzazione di corsi di formazione per gli operatori commerciali con l'estero.

Titolo III, Capo VIII

4) All'articolo 103, co. 1, lett. b), va previsto che la deliberazione e la revoca dello stato di emergenza, pur restando tra i compiti di « rilievo nazionale », siano assunte dal Consiglio dei Ministri, ai sensi della L. n. 225 del 1992, con la partecipazione dei Presidenti delle Regioni interessate (o di loro delegati).

Titolo V

Quanto all'impostazione generale del Titolo V, appare indispensabile chiarire il principio della « statualità » delle forze di polizia, escludendo che i compiti di polizia amministrativa regionale e locale abbiano ad oggetto le materie della sicurezza e dell'ordine pubblico. In questo senso, si rileva che:

a. all'articolo 153, co. 1, va modificata la definizione dei compiti relativi alla polizia amministrativa regionale e locale, sopprimendo l'inciso « preventive e repressive » riferito alle misure che caratterizzano i compiti di polizia amministrativa, onde evitare una pericolosa ambiguità rispetto alla materia dell'ordine pubblico e della sicurezza. Ci si dovrebbe pertanto attenere a quanto previsto dalla L. 7

marzo 1986, n. 65 « Legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale », per effetto della quale gli apparati di polizia municipale vengono definiti come « servizio » e non come « forza di polizia »: non essendo istituzionalmente preposti alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, tali soggetti possono soltanto collaborare alle attività di pubblica sicurezza, considerando peraltro che, in tal caso, dipendono « operativamente dalla competente autorità (...) di pubblica sicurezza » (articolo 5, co. 4 L. n. 65/1986);

b. il co. 3 dell'articolo 153 trova più idonea collocazione dopo il comma 1 dell'articolo 152, che definisce l'oggetto dell'intero Titolo V come quel complesso di funzioni e compiti amministrativi relativi alla materia della « polizia amministrativa regionale e locale »;

c. all'articolo 156, co. 1, va soppresso l'improprio riferimento all'articolo 118 della Costituzione, che individua l'ambito della potestà amministrativa delle regioni « in parallelo » con le materie in cui queste, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, esercitano la potestà legislativa.

6) Quanto alla semplificazione dei procedimenti amministrativi di carattere autorizzatorio individuati dallo schema di decreto, si rileva quanto segue:

a. all'articolo 156, co. 1, lett. a), va superata la previsione della comunica-

zione preventiva all'autorità di pubblica sicurezza, sostituendola con la contestuale trasmissione della copia dell'autorizzazione rilasciata dall'organo competente;

b. analogamente, si dovrebbe modificare l'articolo 157, co. 4, che prevede l'obbligo di informazione preventiva all'autorità di pubblica sicurezza per i procedimenti di cui al co. 2 lett. a), e), f), g); anche in tal caso, infatti, è più idonea la trasmissione all'autorità di p.s. della copia dell'autorizzazione rilasciata dai competenti organi comunali;

c. all'articolo 157, co. 2, lett. d), con riferimento al rilascio delle licenze concernenti le agenzie di affari, si ritiene congruo eliminare i pubblici incanti e le pubbliche relazioni dalle attività per le quali è escluso il trasferimento delle finzioni amministrative ai comuni. Si propone altresì di trasferire alle province il rilascio delle licenze concernenti le agenzie matrimoniali;

d. infine, il compito del rilascio della licenza per l'esercizio del mestiere di fochino, di cui all'articolo 157, co. 2, lett. e), deve essere più adeguatamente trasferito alle province (e non ai comuni), essendo previsto che il previo accertamento tecnico della capacità dell'interessato sia svolto da parte di un'apposita Commissione provinciale.

ALLEGATO 5

**EMENDAMENTI ALLA PROPOSTA DI PARERE DEPOSITATA
DAL DEPUTATO DI BISCEGLIE**

Sopprimere il punto 1.

351.

Marchetti, Bonato.

Sostituire il punto 1 con il seguente:

Sul Capo VII, *Fiere e mercati, e disposizioni in materia di commercio*, del Titolo II *Sviluppo economico e attività produttiva*: le norme contenute agli articoli 38 (*Definizioni*), 39 (*Funzioni e compiti riservati allo Stato*), 40 (*Conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali*), 41 (*Abrogazioni*) delimitano le competenze in materia di commercio trasferite alle regioni e ai comuni. Tali norme vengono integrate da quelle contenute nell'articolo 46 (*Funzioni e compiti conservati allo Stato*) e all'articolo 47 (*Conferimento di funzioni alle regioni*) del Capo IX, *Disposizioni comuni*, dello stesso Titolo II.

Alcune di queste norme si pongono in relazione alle competenze in materia di commercio con l'estero, riservata espressamente allo Stato dal comma 2 dell'articolo 17 del Capo II dello stesso decreto legislativo e oggetto di riforma con l'altro decreto legislativo, recante disposizioni in materia di commercio estero.

La compatibilità di tutte queste disposizioni sembra essere assicurata. Tuttavia, alcune di esse richiedono un affinamento, proprio nell'intento di comporre un quadro che confermi l'ampio disegno di decentramento alle regioni e agli altri enti locali di compiti e di funzioni finora svolti dallo Stato, senza, però, depotenziare il « sistema Italia » nel suo complesso per quanto riguarda la competitività sui mercati internazionali. Si tratta di un'at-

tività strategicamente vitale per il nostro Paese che necessita di azioni coordinate in considerazione della cosiddetta globalizzazione del mercato.

È certamente compito anche delle regioni e degli enti locali stimolare la capacità delle imprese localizzate nel proprio territorio a competere sui mercati internazionali, promuovendo le azioni più appropriate. Ma è anche nell'interesse di queste stesse imprese che tali azioni non risultino inadeguate e, perciò, dispersive.

In particolare, sembra opportuno evitare che le regioni diano vita ad azioni concorrenziali fra di loro, essendo invece incontrovertibile che è nel loro interesse coordinare le iniziative per renderle efficaci. E sembra anche opportuno evitare che regioni e Stato diano vita ad un sistema dualistico.

In questo campo, l'aspetto qualificante del decentramento di funzioni dallo Stato alle regioni non può essere quello di far sì che le attività dello Stato non comportino « pregiudizio » a quelle delle regioni e degli enti locali. Diventa, invece, decisivo che Stato, regioni ed enti locali diano vita ad azioni integrate. Ci sono dei comparti industriali per i quali non è adeguata una dimensione della promozione che non sia unitaria. E ciò, specialmente, vale per le piccole e medie imprese.

Sotto questo profilo, appaiono necessarie alcune, piccole ma non insignificative correzioni.

In particolare, l'articolo 39, al comma 1, lettera *b*), riserva allo Stato oltre che le « esposizioni universali », anche quelle « internazionali ». Infatti, non sembra sufficiente che, in tale materia, lo Stato conservi soltanto la pubblicazione dei

calendari, come disposto dallo stesso articolo 39, al comma 1, lettera c), in quanto le esposizioni internazionali, per essere tali e per svolgere compiutamente la loro funzione di volani dei traffici, hanno la necessità di non scadere in manifestazioni « provinciali » di scarsa eco.

Inoltre, il trasferimento alle regioni delle funzioni relative alla promozione e al sostegno finanziario, tecnico economico ed organizzativo di iniziative di investimento e di cooperazione commerciale ed industriale da parte di imprese italiane, di cui agli articoli 1 e 2 della legge 21 febbraio 1989, n. 83, previsto dall'articolo 47, comma 1, lettera c) del decreto in esame, contraddice la riconfermata centralità dell'ICE nelle azioni di internazionalizzazione delle imprese italiane e rischia di rendere inefficaci strumenti che si sono dimostrati di grande utilità.

Anche in questo campo, le regioni, oltre che promuovere in prima persona i prodotti tipici dell'agricoltura e del turismo, dovrebbero concorrere con lo Stato, più che sostituirsi ad esso.

Infine, con la norma contenuta al comma 2 dell'articolo 41, sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 302. In forza di tale norma, l'ICE ed il ministero del commercio con l'estero perdono la competenza a promuovere la formazione in materia di commercio estero.

È pur vero che, in linea generale, la competenza della formazione è riservata alle regioni. Ma sembra opportuno che in una materia così specialistica si eviti il rischio di dar vita ad una serie di iniziative di qualità inadeguata, disperdendo il patrimonio di conoscenze fin qui acquisito.

L'investimento nelle risorse umane fa, oramai, la vera differenza fra i diversi sistemi produttivi. Rischiare di dequalificare gli operatori del commercio con l'estero comporterebbe una perdita netta per il « sistema Italia ».

352.

Li Calzi.

Al punto 1 aggiungere il seguente periodo:

All'articolo 39, in riferimento alle lettere d) ed e) deve essere evitato, con opportune modifiche, che le regioni possano mettere a rischio le manifestazioni ivi previste con varianti di data.

353.

Bielli.

Al punto 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 40, comma 1, dopo le parole: « ai comuni » aggiungere le seguenti: « anche attraverso le comunità montane ».

354.

Frattoni.

Al punto 2 premettere il seguente:

02. Al comma 2 si prevedano tra gli enti cui trasferire le funzioni in materia di fiere e mercati anche le province e le comunità montane in quanto tali manifestazioni possono avere rilevanza, non solo a livello regionale o comunale ma anche provinciale o di area montana sovracomunale.

355.

Gubert.

Al punto 2 aggiungere il seguente periodo:

All'articolo 40 sarebbe opportuno indicare, al comma 2, che le funzioni comunali trasferite ai sensi del comma 1 possano essere esercitate dalle comunità montane, d'intesa con i comuni di appartenenza.

356.

Bielli.

Sostituire il punto 3 con il seguente:

La Commissione, ritenendo che l'abrogazione dell'articolo 2, comma 2, lettera *d*) della legge n. 67 del 1997 (riforma ICE) esorbiti dagli indirizzi della legge delega n. 59 del 1997, chiede che il comma 2 dell'articolo 41 dello schema di decreto sia soppresso.

Infatti accanto alla formazione di *export managers* che regioni ed enti locali già oggi curano, in taluni casi collaborando col Dipartimento formazione dell'ICE, come compito « localizzabile nel rispettivo territorio » (articolo 1, comma 2, legge n. 59 del 1997), esiste una consolidata esperienza ICE di formazione giovani laureati italiani, nonché di formazione in Italia di tecnici e quadri provenienti dai paesi emergenti, quale forma di cooperazione allo sviluppo dell'Italia. Non si ritiene pertanto opportuno abrogare una funzione che la legge n. 68 del 1997 ha conferito all'ICE, occorre dunque favorire una corretta integrazione tra le iniziative a livello locale e a livello nazionale.

Conseguentemente all'articolo 47, inizio del comma 1 premetter le seguenti parole: « Fatte salve le disposizioni di cui alla legge 25 marzo 1997, n. 68... ».

357.

Magnalbò, Bonatesta, Carrara,
Mazzocchi, Migliori.

Sostituire il punto 3 con il seguente:

Al punto ... del pre-parere suggerire che al comma 2 dell'articolo 40 venga soppressa la lettera *g*).

358.

Garra.

Al punto 3 aggiungere il seguente periodo:

Al comma 2, lettera *g*), siano soppresse le parole: « e manageriale », in quanto la formazione universitaria e post-universitaria sono riservate dall'articolo 1 della

legge n. 59 del 1997 allo Stato in conformità all'articolo 117 della Costituzione.

359.

Magnalbò, Bonatesta, Carrara,
Mazzocchi, Migliori.

Dopo il punto 3, titolo II, aggiungere:

La Commissione chiede che sia soppresso il comma 2 dell'articolo 41 dello schema di decreto.

360.

Magnalbò, Bonatesta, Carrara,
Mazzocchi, Migliori.

Articolo 41, comma 2:

Abrogare il comma perché le funzioni per lo svolgimento di attività di formazione in materia di commercio estero, per loro natura non possono essere che devolute allo Stato.

In alternativa alla soppressione quanto meno occorre prevedere la funzione concorrente.

360-bis.

Nieddu.

Al punto 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Sul capo VIII (Protezione civile) del titolo II (Territorio, ambiente, infrastrutture) poiché si è giustamente ritenuto di mantenere nei propri compiti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al comma 1, lettera *e*) dell'articolo 103 occorrerebbe mantenere allo Stato la normazione di sicurezza non solo per le attività industriali, ma anche per quelle civili e commerciali per garantire condizioni di uniformità e di omogeneità dei criteri di sicurezza su tutto il territorio nazionale. Sembra, infatti, opportuno evitare che le regioni adottino standard di sicurezza diversi, ad esempio, per le scuole o gli ospedali.

Alla lettera *f*), punto 3, del comma 1 dello stesso articolo 103, si dovrebbe tenere conto della stretta interdipendenza

delle attività di individuazione dei rischi con quelle operative e andrebbe, dunque, previsto che lo Stato mantenga allo studio, la ricerca, la vigilanza antincendio, la formazione, la gestione delle reti di allarme per le emergenze nucleari.

Ancora su questo capo: al punto 4 della lettera *b)* del comm 1 dell'articolo 104, in coerenza con il mantenimento della struttura unitaria del Corpo dei vigili del fuoco, andrebbe escluso esplicitamente dalla competenza delle regioni il volontario dei vigili del fuoco.

Sempre sullo stesso capo: l'articolo 104 andrebbe riconsiderato sempre nell'ottica del mantenimento del Corpo dei vigili del fuoco.

361.

Li Calzi.

Al punto 5 sopprimere le lettere a) e b).

Con riferimento allo schema di parere sul titolo V, va soppresso il primo punto e le relative lettere *a)* e *b)*, in quanto l'applicazione del principio di sussidiarietà si applica anche alle forze di polizia, come evidente in tutti i paesi a struttura federale.

362.

Gubert.

Premettere al punto 5 del Titolo V:

ART. 152.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

3-bis. Agli effetti del presente decreto legislativo, la « polizia locale urbana e rurale » si identifica con la « polizia amministrativa regionale e locale ».

363.

Lubrano di Ricco.

Sopprimere la lettera a) del punto 5.

364.

Massa.

Al punto 5 lettera b):

ART. 153.

Sopprimere il comma 3.

365.

Lubrano di Ricco.

Al punto 5 lettera b):

ART. 153.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. La polizia amministrativa regionale e locale, fermo restando i suoi compiti ed attribuzioni, ha analoga considerazione a quella accordata alle forze statali di polizia in materia di status professionale di previdenza di assistenza.

366.

Lubrano di Ricco.

Al punto 5 lettera b):

ART. 153.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. La polizia amministrativa regionale e locale opera ordinariamente nell'ente di appartenenza e le attività esterne sono limitate alle previsioni di legge, con particolare riguardo alle intese tra le amministrazioni delle autonomie e tra queste e l'amministrazione statale, od ad esigenze eccezionali disposte dalla competente autorità.

367.

Lubrano di Ricco.

Al punto 5 lettera b):

ART. 153.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. La polizia amministrativa regionale e locale nell'esercizio delle sue funzioni di polizia, secondo quanto previsto dalla legge 7 marzo 1986, n. 65, è posta alle dipendenze funzionali ed al coordinamento delle competenti autorità statali.

368.

Lubrano di Ricco.

Al punto 5 lettera b):

ART. 153.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. La polizia amministrativa regionale e locale, è disciplinata da leggi statali per quanto di interesse nazionale o comune alle autonomie locali, per le qualifiche e per i segni distintivi che la caratterizzano uniformemente nei confronti dei cittadini e delle comunità.

369.

Lubrano di Ricco.

Al punto 5, lettera c), aggiungere il seguente periodo: Modificare nel modo seguente il punto c del parere al titolo V (relativo all'articolo 156, comma 1): all'articolo 156, comma 1, sostituire le parole: « primo comma », con le parole: « secondo comma ».

370.

Massa.

Al punto 6, lettera a), aggiungere il seguente periodo: Per quanto attiene all'articolo 156, comma 1, lettera a) e all'articolo 157, comma 2, lettera f) e comma 3, lettera c), le relative norme è opportuno vengano coordinate con quelle

relative ai gestori della viabilità come definiti nel titolo III.

371.

Massa.

Al punto 5 lettera c):

ART. 156.

Al comma 1 lettera a) alla fine sopprimere le parole: « del provvedimento è preventivamente informata l'autorità di pubblica sicurezza ».

372.

Lubrano di Ricco.

Al punto 6, alla lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) All'articolo 156, comma 2, sostituire la parola: « municipale » con le seguenti: « regionale e locale » nonché le parole: « regolamenti comunali » con le seguenti: « regolamenti degli enti locali ».

373.

Massa.

Al punto 6, alla lettera a) aggiungere la seguente:

2. Il servizio di polizia municipale è disciplinato dalla legge statale nelle materie alla stessa riservate, nonché dalle leggi regionali e dai regolamenti comunali nel rispetto dei principi di cui al titolo V della Costituzione.

374.

Garra.

Al punto 6, alla lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) eliminare il comma 1 dell'articolo 157 che rimanda inutilmente all'articolo 155, visto che quest'ultimo non indica affatto (almeno in modo dettagliato) le funzioni e i compiti di polizia amministrativa spettanti agli enti locali.

375.

Massa.

ART. 157.

Al punto 6, alla lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) si chiede di aggiungere nel parere l'inserimento nel testo dell'emanando decreto la norma che esenta le guardie volontarie dall'assoggettamento alle disposizioni dell'articolo 138, comma 7, TULPS, limitando la disciplina alla normativa della legge quadro nazionale sul volontariato.

376.

Lubrano di Ricco.

Al punto 6, alla lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) nel comma 3 è previsto il trasferimento alle province delle funzioni e dei compiti amministrativi relativi agli agenti venatori, agli addetti alla sorveglianza sulla pesca nelle acque interne e marittime. Si chiede la soppressione delle lettere *a)*, e *b)* di tale comma.

377.

Lubrano di Ricco.

Al punto 6, lettera b), sopprimere il comma 4.

378.

Lubrano di Ricco.

ART. 158.

Al punto 6, lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) dopo il comma 3, si preveda altresì la abrogazione degli speciali obblighi previsti dalle leggi di pubblica sicurezza (registrazione di movimenti di persone, di comunicazioni, ecc.) per le agenzie di pubblicità.

379.

Gubert.

Al punto 6, aggiungere il seguente:

Suggerire che al comma 1, lettera b), dell'articolo 158, sostituire le parole: fermo restando l'obbligo di informazione preventiva all'autorità di pubblica sicurezza, con le parole: fermo restando l'obbligo di preavviso al sindaco.

380.

Garra.

ALLEGATO 6

**Emendamenti alla proposta di parere depositata dal senatore Giaretta
(fascicolo aggiuntivo).**

ART. 15 comma 1.

Appare inopportuna la soppressione della legge 9 luglio 1990, n. 188. È invece utile stabilire che le funzioni del Consiglio Nazionale Ceramico sono attribuite al ministero dell'industria, che le esercita sulla base degli indirizzi determinati in sede di Conferenza Stato-Regioni, mentre le funzioni del comma 3, articolo 7 e dei commi 1, 4, 5, articolo 9 e quelle dell'articolo 100 della legge n. 188 del 1990 sono conferite alle regioni.

1.

Nieddu.

ART. 15 comma 3.

È necessario ricomprendere nelle abrogazioni l'articolo 111 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (regio decreto 6 maggio 1940, n. 635), diversamente è influente l'abrogazione degli articoli 197, 198, 199 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

2.

Nieddu.

ART. 17.

Traspare al comma 1 i punti *a)*, *b)*, *c)*, *d)* del comma 2.

Conseguentemente integrare le lettere (n, o, p, q, r, s, z, a) richiamate al comma 2 e al comma 4, articolo 18.

3.

Nieddu.

Le funzioni di cui alle lettere *d)*, *n)*, vanno subordinate all'intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

4.

Nieddu.

ART. 17 comma 2.

Dovrebbe includersi l'attività, di cui all'articolo 47, comma 1, lettera *c)* relativa alla promozione ed al sostegno finanziario delle iniziative di investimento da parte delle imprese italiane (programmi di penetrazione commerciale), che è più utile conservare come funzione concorrente.

5.

Nieddu.

ART. 24.

È necessario richiamare nel comma 2 la voce n. 50 dell'allegato 1, legge n. 59 del 1997.

6.

Nieddu.

ART. 47.

Sopprimere comma 1, lettera *b)* e spostare i contenuti all'articolo 17, comma 2, per consentire e funzioni concorrenti.

7.

Nieddu.

Inserire il punto 14-bis:

All'articolo 36, comma 3, alla fine del primo periodo occorre aggiungere le se-

guenti parole: «; nomina due membri effettivi ed uno supplente dei collegi dei revisori dei conti delle Camere di commercio, sentite gli ordini provinciali dei commercialisti e dei ragionieri;

provvede alla tenuta dell'elenco dei segretari generali di cui all'articolo 20, comma 2, della legge n. 580 del 1993.

All'articolo 36, comma 3, sopprimere il secondo periodo.

8.

Cerulli Irelli.

Al punto 15, aggiungere, in fine, le seguenti parole: prevedendo, per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria, il potere delle Camere di commercio di emanare regolamenti di attuazione.

9.

Cerulli Irelli.

ART. 29.

Si segnala l'esigenza che il « conferimento » di funzioni in materia di energia sia limitato a funzioni di stretto ambito regionale, senza interferire su scelte che, per la natura della materia, coinvolgono ambiti più vasti.

10.

Marchetti, Bonato.

La Commissione esprime parere contrario in merito alla soppressione del Fondo Nazionale Artigiano, ritenendo che tale organo, se opportunamente riformato, potrebbe costituire un importante strumento tecnico-consultivo per realizzare programmi e progetti di sostegno e sviluppo dell'artigianato di rilevanza nazionale od ultraregionale, in armonia con gli indirizzi programmatici di politica economica e settoriale. In merito si rileva che la composizione prevalente del Consiglio è rappresentata dalle regioni, presenti in

esso con i propri assessori all'artigianato e alle attività produttive.

11.

Magnalbò, Bonatesta, Carrara, Mazzocchi, Migliori.

La Commissione, nell'ottica di assicurare una reale continuità all'intervento agevolativo, ritiene opportuno specificare con chiarezza che le funzioni conservate allo Stato dall'articolo 12, concernenti gli eventuali cofinanziamenti di programmi regionali di sviluppo e di sostegno dell'artigianato, debbano essere esercitate avvalendosi dei Comitati tecnici regionali dell'Artigiancassa, senza ammettere criteri di discrezionalità circa scelte alternative da parte delle regioni.

12.

Magnalbò, Bonatesta, Carrara, Mazzocchi, Migliori.

La Commissione conseguentemente a quanto osservato agli articoli 12, 14 e 16 del presente schema di decreto legislativo, ritiene che la liberalizzazione prevista per le attività commerciali debba prevedere criteri atti a mantenere un regime autorizzatorio snello ed efficiente, da coordinare con le nuove procedure attinenti l'istituzione dello sportello unico a livello comunale per l'insediamento di attività produttive, tenendo ferme alcune norme sistematiche sulla qualificazione tecnico-professionale per l'esercizio di determinate attività, quali l'installazione di impianti e di pulizia, e quelle concernenti il sistema generale di pubblicità alle imprese tramite l'iscrizione obbligatoria al Registro delle imprese tenuto presso la Camera di Commercio od all'Albo delle imprese artigiane tenuto dalle Commissioni Provinciali per l'Artigianato.

13.

Magnalbò, Bonatesta, Carrara, Mazzocchi, Migliori.

La Commissione ritiene che in merito a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 14, sia opportuno assicurare che il passaggio di competenze dallo Stato alle regioni nel provvedere all'incentivazioni delle imprese artigiane avvenga secondo criteri certi, che garantiscano la continuità dell'erogazione delle risorse.

Occorre quindi prevedere espressamente che, quantomeno per il periodo di vigenza delle convenzioni, cui la citata norma si riferisce, lo Stato provveda al rifinanziamento dei fondi cui le stesse convenzioni fanno riferimento, destinando a tal fine risorse finanziarie che siano proporzionate agli stanziamenti destinati negli esercizi precedenti e comunque almeno sino a quando le regioni non avranno realizzato una propria autonomia impositiva.

La Commissione chiede inoltre al Governo un chiarimento in merito a quanto previsto dall'articolo 14, ossia se il subentrare delle regioni all'incentivazione delle imprese artigiane, comporterà, una volta esaurito il periodo di vigenza delle convenzioni e contrariamente a quanto dispone l'articolo 45 della Costituzione, l'abbandono da parte dello Stato del proprio impegno finanziario per sostenere il regime agevolativo per il settore artigiano, abdicando definitivamente dalle proprie funzioni di tutela e sviluppo dell'artigianato.

14.

Magnalbò, Bonatesta, Carrara,
Mazzocchi, Migliori.

La Commissione ritiene che all'articolo 16 dello schema di decreto, ove si prevede che le funzioni amministrative in materia di industria comprendono « qualsiasi attività diretta alla lavorazione e trasformazione di materie prime, alla produzione ed allo scambio di servizi a sostegno delle medesime attività » (servizi alle imprese esclusi i servizi di intermediazione finanziaria, di credito e di assicurazioni) non sia giustificata l'esclusione delle funzioni relative alle attività artigianali e ad altre

attività produttive di spettanza regionale.

In sostanza si fa notare che l'impostazione di tale norma risulta incongruente, considerato che ciò che contraddistingue un'impresa industriale rispetto ad un'impresa artigiana non consiste nell'oggetto dell'attività economica svolta, ma risiede in un complesso di requisiti organizzativi e dimensionali che contraddistinguono e qualificano l'impresa. Inoltre risultano applicabili anche al settore artigiano quasi tutte le funzioni amministrative mantenute in capo allo Stato in materia di industria.

15.

Magnalbò, Bonatesta, Carrara,
Mazzocchi, Migliori.

ART. 21.

Articolo 21. Liberalizzazioni e semplificazioni concernenti le funzioni delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

In merito alla soppressione del visto annuale delle licenze di panificazione, previsto dal comma 1 dell'articolo 21, si rileva un eventuale rischio di inaccertata mancanza dei requisiti igienico-sanitari dei pubblici esercizi. Si propone pertanto una modifica di tale comma a favore del mantenimento della normativa vigente (legge n. 1002 del 1956, articolo 7). La Commissione per gli stessi motivi ritiene opportuno che oltre al termine per il diniego — onde scongiurare eventuali disguidi errori e omissioni — sia prevista anche la comunicazione dell'avvenuta accettazione del trasferimento delle attività di cui alle lettere *a)*, *b)*, *e)* del comma 1 del citato articolo.

16.

Magnalbò, Bonatesta, Carrara,
Mazzocchi, Migliori.

ART. 22.

La Commissione ritiene che, ai fini dello snellimento burocratico e di una

uniformità sul territorio nazionale, le competenze di cui al comma 1 dell'articolo 22 debbano essere attribuite, oltre che alle città metropolitane e alle comunità montane, ove previsto dal comma 2 del citato articolo, anche ai piccoli comuni che hanno costituito forme associative per un'adeguata ed efficiente gestione delle funzioni.

17.

Magnalbò, Bonatesta, Carrara,
Mazzocchi, Migliori.

ART. 29.

La Commissione, rilevata un'evidente contraddizione con quanto disposto dall'articolo 30 in merito al conferimento di funzioni agli enti locali e nel rispetto del principio di sussidiarietà, propone la soppressione del comma 5 dell'articolo 29.

18.

Magnalbò, Bonatesta, Carrara,
Mazzocchi, Migliori.

ALLEGATO 7

Proposta di parere del Senatore VILLONE

La Commissione

visto lo schema di decreto;

considerato che la delega di cui all'articolo 4 della legge n. 59 configura un vasto conferimento di funzioni e compiti amministrativi a regioni ed enti locali;

considerato che il conferimento anzidetto deve ispirarsi ai principi e criteri direttivi di cui all'anzidetto articolo 4; ed in particolare ai principi di sussidiarietà, completezza, efficienza ed economicità, cooperazione, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, omogeneità, adeguatezza, differenziazione, copertura finanziaria e patrimoniale, autonomia organizzativa e regolamentare, responsabilità;

ritenuto che emerge in ogni caso dal complesso delle disposizioni di cui all'articolo 4 il disegno per cui la gestione sia concentrata sui livelli istituzionali più vicini ai cittadini, e dunque in primo luogo sugli enti locali;

considerato che in tal senso si pone in modo specifico la norma che chiama le regioni ad ulteriori conferimenti agli enti locali delle funzioni e dei compiti ad esse assediati dal decreto legislativo in esame, con la previsione di un potere sostitutivo da parte dello Stato;

ritenuto dunque che l'attuale fase di conferimento è intermedia rispetto ad un futuro e definitivo assetto;

considerato che anche per le amministrazioni statali la legge n. 59 configura un riordino radicale;

che peraltro anche per tale profilo si procederà successivamente, e che l'attuale fase è intermedia anche per questo verso;

che l'obiettivo ultimo del processo di riforma deve comunque individuarsi in una azione più efficiente ed efficace di tutte le amministrazioni pubbliche in rapporto ai cittadini-utenti, e che in questo deve trovarsi sia una chiave di lettura della delega, sia un parametro di valutazione del decreto delegato;

ritenuto che lo schema di decreto presentato sia complessivamente corrispondente, per gli articoli 50-105, alla delega conferita;

esprime parere positivo con le seguenti osservazioni/condizioni:

1) che al generico e indistinto conferimento di funzioni alle « regioni e agli enti locali » sia sostituito laddove possibile un puntuale riparto di funzioni tra regioni, province e comuni, secondo lo schema ad esempio adottato per i trasporti (articolo 101) e la protezione civile (articolo 104);

2) che laddove non sia possibile superare il generico conferimento anzidetto, la formula del conferimento sia modificata come segue: « Sono conferite a regioni ed enti locali, nei rispettivi ambiti territoriali e nell'osservanza dell'articolo 4, terzo comma, della legge n. 59 »; ovvero, laddove si dimostri il collegamento con l'articolo 117 Cost., come segue: « Sono conferite a regioni ed enti locali nei rispettivi ambiti territoriali, ai sensi dell'articolo 4, primo e quinto comma, e nell'osservanza dell'articolo 4, terzo comma, della legge n. 59 »;

3) che si proceda ad una più ampia utilizzazione del principio di differenzia-

zione, con il richiamo alla dimensione e alla capacità organizzativa dell'ente, anche diversificando il conferimento;

4) che in particolare per le funzioni conferite o da conferire agli enti locali si richiami in modo specifico l'esercizio delle funzioni anche in modo associato in relazione alla dimensione e alla capacità organizzativa (il rilievo vale in particolare per le funzioni relative al catasto, per cui andrebbe anche valutata la possibilità di consentire ai comuni la stipula di convenzioni con l'organismo tecnico ex articolo 66; di tale ultimo organismo si mostra peraltro opportuno in via generale chiarire il ruolo);

5) che si faccia altresì più ampio riferimento alle città metropolitane, integrando tale richiamo con la formula «ovvero, fino alla loro istituzione, ai comuni metropolitani di cui alla legge 142 del 1990»; in alternativa, che venga più ampiamente utilizzata la formula di cui all'articolo 91, primo comma;

6) che laddove risulti, anche in via temporanea ai fini dell'articolo 4, primo e quinto comma, un conferimento esclusivo alle regioni di funzioni che hanno un impatto in ambito strettamente locale, gli enti locali interessati vengano coinvolti a titolo quanto meno consultivo o di informazione (cfr. l'articolo 54 sulla localizzazione di opere; e l'articolo 72, sulle aree ad elevato rischio ambientale);

7) che laddove si tratti di trasferimento di beni, e non di funzioni e di compiti amministrativi sia valutata la possibilità dell'immediato conferimento ad enti locali interessati, non ritenendosi applicabile in proposito l'articolo 4, comma 1 e 5, della legge 59 (cfr. articolo 97, comma 1, sul trasferimento di strade alla regione);

8) che, trattandosi dell'assegnazione di «ulteriori» funzioni, non si proceda in alcun caso a concentrare sulle regioni funzioni e compiti oggi assegnati agli enti locali, considerando in particolare:

a) l'articolo 95, comma 1, per cui sembra che spetti alla legge regionale attribuire agli enti locali, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, la gestione anche di strade attualmente gestite dagli enti medesimi (va invece positivamente valutato il riparto in via generale operato tra Stato e Regioni nell'articolo 94);

b) l'articolo 59, per cui dovrebbero essere espunti dalle lettere c), d), e) i riferimenti a profili gestionali, da conferire, in particolare per la lettera e), direttamente agli enti locali (anche in vista del riordino va poi tenuta presente la necessità di adottare forme organizzative coerenti con il ruolo preminente degli enti locali nella gestione);

9) che in termini generali sia recuperata una interpretazione rigorosa delle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione, con conseguente più ampio conferimento di funzioni e compiti direttamente agli enti locali già nell'attuale fase, per consentire da subito la più ampia valorizzazione dell'autonomia locale parallelamente all'autonomia regionale;

10) che non si assumano particolari situazioni locali o eventi a motivo del trattenere allo Stato funzioni che verrebbero secondo lo schema generale soppresse o conferite a regioni ed enti locali (cfr. le norme sulla laguna di Venezia, e l'articolo 85, comma 1, lettera aa) per l'Ente autonomo acquedotto pugliese);

11) che siano evitati limiti e condizioni non necessari all'esercizio delle funzioni da parte degli enti destinatari (cfr. l'articolo 101, comma 7, sul servizio escavazione porti, per il quale va soppresa l'ultima frase concernente il ricorso necessario ai privati; si valuta invece positivamente il riparto in via generale operato dagli articoli 100 e 101, anche per quanto concerne i profili in ultima analisi attinenti alla sicurezza, come rilascio di patenti, omologazioni, revisioni);

12) che non siano operate scelte organizzative tali da pregiudicare il suc-

cessivo riordino, con il surruttizio mantenimento sotto altro nome e forma giuridica delle attuali strutture statali;

13) che in particolare non si proceda alla istituzione di aziende territoriali in luogo dei provveditorati regionali alle opere pubbliche, al più potendosi forse procedere alla istituzione di una unica

agenzia per le funzioni di supporto tecnico a richiesta di regioni ed enti locali;

14) che per le opere pubbliche la delega di cui all'articolo 90 sia estesa agli enti locali, e che al comma 2 almeno le funzioni di cui alle lettere *d)* ed *e)* siano conferite in modo esclusivo ai comuni.

ALLEGATO 8

**EMENDAMENTI ALLA PROPOSTA DI PARERE
DEL SEN. VILLONE**

Inserire tra i considerata, in fine: considerata la risoluzione in materia di aree naturali protette, approvata il 14 gennaio 1997 dalla Commissione ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera dei deputati, che prevede una serie di adempimenti nel pieno rispetto della legge n 394 del 1991;.

149.

Massa.

Inserire tra i considerata, in fine: considerato il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla difesa del suolo, approvato dalle Commissioni ambiente XIII del Senato e VIII della Camera, il quale accoglie una serie di indirizzi in linea con i principi enunciati, nella legge n 183 del 1989, anche al fine di provvedere con successivo atto di indirizzo e coordinamento alla semplificazione delle procedure amministrative;

150.

Massa.

Va positivamente valutato che lo schema di decreto legislativo, non comprenda norme che comportino la soppressione o il trasferimento in sede decentrata del Corpo Forestale dello Stato.

150-bis.

Vedovato.

Allo schema di parere relativo agli articoli 50-105 sia soppressa la prima osservazione, in quanto tende ad attribuire allo Stato la particolare configura-

zione della ripartizione di competenze tra regioni ed enti locali, come se non vi fosse necessità di una puntuale verifica e negoziazione in ciascuna regione in rapporto alla struttura insediativa alla struttura amministrativa, agli orientamenti locali, alla differenziata capacità di autonomia, ecc.

151.

Gubert.

Dopo il tredicesimo punto delle osservazioni sostituire le parole da « al più potendosi forse procedere » a « enti locali », con le seguenti: « ritenendo più opportuno il trasferimento dei provvedimenti alle regioni e agli enti locali ».

152.

Massa.

Inserire in relazione all'articolo 51 l'osservazione seguente: « Sia soppresso il comma 2 ».

153.

Gubert.

All'articolo 51, comma 3, le parole: attraverso intese nella sono *sostituite con le parole:* sentita la.

154.

Lubrano di Ricco.

All'articolo 52, comma 1, dopo le parole: interesse urbanistico *inserire le seguenti:* ad eccezione delle funzioni di indirizzo e coordinamento e dei compiti riguardanti

provvedimenti aventi carattere generale e riguardanti il governo e l'assetto del territorio.

155.

Lubrano di Ricco.

Dopo l'ultimo punto delle osservazioni, aggiungere il seguente: che, in materia urbanistica, tra le funzioni soppresse (articolo 52, comma 1, lettera e), occorre ricomprendere anche le Commissioni regionali di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica, quali organi decentrati della Commissione centrale di vigilanza.

156.

Massa.

All'articolo 53, comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente: a1) alla definizione delle modalità e dei contenuti degli atti abilitativi per gli interventi sul territorio al fine di garantire la omogeneità nel territorio nazionale.

157.

Lubrano di Ricco.

All'articolo 53, comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente: a1) alla definizione delle linee generali per il governo e l'assetto del territorio.

158.

Lubrano di Ricco.

All'articolo 53, sopprimere la lettera d).

159.

Lubrano di Ricco.

All'articolo 53, alla lettera d), sostituire il testo con il seguente: alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna, secondo le disposizioni della legislazione speciale per Venezia.

160.

Lubrano di Ricco.

Alle osservazioni, in relazione all'articolo 53 si aggiunga la seguente:

Al comma 1 si sopprima la lettera e), poiché il fatto che amministrazioni dello Stato siano o possano essere implicate in programmi innovativi in ambito urbano non muta la natura tipicamente urbana, e quindi di competenza comunale, di tali programmi e della loro promozione. Il principio di sussidiarietà postula attenzione alla funzione da svolgere, e non si può presumere che il comune non possa svolgere una funzione per il solo fatto che vi sono coinvolte amministrazioni statali.

161.

Gubert.

All'articolo 54, comma 1, dopo le parole: sono attivate aggiungere le seguenti: e previa la loro definizione ed individuazione attraverso un piano generale pluriennale effettuato dallo Stato.

162.

Lubrano di Ricco.

Al punto del pre-parere suggerire che sia staccata dal testo dell'articolo 54, comma 2, la locuzione: automatica.

163.

Garra.

All'articolo 54, comma 2, sopprimere la parola: automatica indi alla fine aggiungere le seguenti: nonché una valutazione sull'impatto ambientale delle opere e degli interventi medesimi.

164.

Lubrano di Ricco.

All'articolo 54, comma 2, dopo le parole: effetti urbanistici territoriali aggiungere: e ambientali.

165.

Lubrano di Ricco.

Alle osservazioni, in relazione all'articolo 54 si aggiunga la seguente:

Alla fine del comma 2 si aggiunga il seguente periodo: « Qualora regione, comune o se delegata, la comunità montana, riscontrino che i progetti compromettano gravemente gli obiettivi dei propri strumenti urbanistici, essi possono rinviare all'amministrazione statale i progetti per un loro riesame e un loro adeguamento ».

166.

Gubert.

Sopprimere l'articolo 56.

167.

Lubrano di Ricco.

All'articolo 56:

Si propone di aggiungere un comma che stabilisca: « Gli enti locali o le città metropolitane, ove costituite, determinano, con apposite deliberazioni, le modalità temporali di attuazione degli strumenti urbanistici generali. »

168.

D'Alessandro Prisco.

All'articolo 56, comma 1, dopo le parole: delle bellezze naturali aggiungere le seguenti: e valore paesistico ai sensi della legge n. 431 del 1985.

169.

Lubrano di Ricco.

Alle osservazioni, in relazione all'articolo 56 si aggiunga la seguente:

Sia soppresso il comma 3, in quanto il disposto legislativo richiamato riserva funzioni di tutela ambientale allo Stato non tutte identificate in coerenza con il principio di sussidiarietà, anzi col principio opposto della diffidenza verso la regione e gli enti locali.

170.

Gubert.

Alla fine del comma 1, aggiungere il seguente capoverso:

La regione definisce altresì i requisiti, i contenuti e le caratteristiche del piano predetto e le modalità per la verifica e l'approvazione, d'intesa con le amministrazioni statali competenti.

171.

Lubrano di Ricco.

Alle osservazioni, in relazione all'articolo 58, si aggiunga la seguente:

Sia soppresso l'articolo 58, in quanto il provvedere ai bisogni residenziali dei cittadini non abbienti è tipicamente compito pertinente agli enti locali o tutt'al più per alcuni aspetti alle regioni, non essendovi economie di dimensione di scala nazionale.

172.

Gubert.

Dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a₁) alla determinazione dei principi e delle finalità generali per il governo e l'assetto del territorio.

173.

Lubrano di Ricco.

All'articolo 58 dello schema di decreto legislativo sopprimere la lettera b).

All'articolo 59 aggiungere la seguente lettera:

f) alla definizione degli standard di qualità degli interventi e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

173-bis.

Vedovato.

Al punto ... del ... parere suggerire che all'articolo 58, la lettera b), del comma 1, sia sostituita come segue:

b) alla definizione dei livelli minimi di rispondenza alle esigenze abitate nonché degli standard di qualità di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

174.

Garra.

Alle osservazioni, in relazione all'articolo 58, si aggiunga la seguente:

Alla lettera b) si sopprima il riferimento alla competenza statale in relazione alla definizione degli standard di qualità degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, in quanto già la definizione dei livelli minimi del servizio abitativo può tener conto delle esigenze comuni nazionali, mentre gli standard possono differire da area ad area a seconda del clima, dell'insediamento rurale o urbano, di pianura o di montagna e a seconda dei modelli culturali relativi all'abitare. Si tratta di materia di interesse comunale o tutt'al più regionale.

175.

Gubert.

Alle osservazioni, in relazione all'articolo 58, si aggiunga la seguente:

Si sopprima la lettera c), in quanto i programmi di edilizia residenziale pubblica, quand'anche fossero comuni a più regioni o a più comuni, non richiedono certo, per essere attivati in modo efficace, che siano affidati allo Stato, salvo che non si assuma che regioni e enti locali siano incapaci. Ma in tal caso non spetta allo Stato definire tale incapacità, pena contraddire il principio di sussidiarietà.

176.

Gubert.

Valuti il Governo l'opportunità di istituire un apposito Osservatorio della con-

dizione abitativa la cui funzione di semplice raccolta, elaborazione valutazione di dati non sembra richiedere una nuova struttura potendosi agevolmente ipotizzare che le stesse funzioni possano essere affidate a organismi già esistenti.

176-bis.

Vedovato.

Alle osservazioni, in relazione all'articolo 58, si aggiunga il seguente:

Sia soppressa la lettera e), dato che le politiche per favorire l'accesso al mercato delle locazioni da parte delle famiglie meno abbienti possono avere una tale variabilità territoriale da essere preferibile che ad adottarle siano gli enti più in grado di cogliere tale variabilità.

177.

Gubert.

Al punto ... del pre-parere suggerire di sostituire la lettera e) dell'articolo 58 comma 1 come segue:

e) alla individuazione degli strumenti finalizzati a favorire l'accesso al mercato delle locuzioni dei nuclei familiari meno ambienti, in particolare mediante il sostegno finanziario al reddito.

178.

Garra.

Dopo l'ottavo punto delle osservazioni, inserire il seguente:

che nell'ambito delle competenze rimaste allo Stato, in materia di edilizia residenziale pubblica (articolo 58), sia opportuno specificare che le funzioni dello Stato siano esercitate previa intesa con la Conferenza istituita ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 59 del 1997. Inoltre si dovrebbe prevedere un ruolo attivo delle regioni nell'elaborazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica di interesse nazionale. È opportuno che l'intervento statale finalizzato a sta-

bilire l'accesso alle locazioni dei nuclei familiari meno abbienti sia limitato alla definizione dei criteri. Non si ritiene necessaria l'istituzione di un organismo per l'acquisizione, raccolta, elaborazione dei dati sulla condizione abitativa.

179.

Massa.

Alla prima osservazione, aggiungere:

Tale puntuale riparto andrebbe definito in questo decreto legislativo anche per l'articolo 59 le cui lettere c), d), e). sembrano configurare attività più propriamente di competenza dei comuni.

180.

D'Alessandro Prisco.

Al punto del pre-parere suggerire di inserire alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 59 dopo le parole: per l'assegnazione, le parole: e per la gestione.

181.

Garra.

Dopo l'ultimo punto delle osservazioni, aggiungere il seguente:

che nell'ambito delle disposizioni in materia finanziaria (articolo 60), sia opportuno indicare un termine preciso entro il quale accreditare alle regioni (es. 60 giorni), le disponibilità finanziarie esistenti. Inoltre è opportuno effettuare richiami puntuali a riferimenti legislativi, che sottintendono impegni di spesa rilevanti. In particolare:

a) ai commi 1 e 2 è opportuno il richiamo all'articolo 22. comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67;

b) al comma 2 il richiamo all'articolo 36 della legge n. 457 del 1978;

c) al comma 1 il richiamo all'articolo 3, comma 7, del decreto-legge n. 12 del 1985, convertito in legge n. 118 del 1985.

182.

Massa.

All'articolo 60:

Si suggerisce una puntuale verifica e ricognizione delle disponibilità finanziarie a valere sulle diverse fonti di finanziamento ad evitare difficoltà che potrebbero comportare anche la sospensione di interventi in corso.

182-bis.

Vedovato.

Articolo 60:

Occorre stabilire tempi certi per l'accredito alle regioni delle disponibilità cui si riferisce il comma 1.

183.

Frattini.

Al punto ... del pre-parere suggerire di sostituire il primo periodo del comma 1 dell'articolo 60 nel modo seguente:

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono accreditate alle singole regioni, la disponibilità esistenti sulle annualità corrisposte dallo Stato alla sezione autonoma per l'edilizia residenziale della Cassa depositi e prestiti, relativamente ai limiti di impegno autorizzati.

184.

Garra.

Al punto ... del pre-parere suggerire di aggiungere al testo dell'articolo 60, comma 1, dopo la lettera c), le seguenti lettere d), e) ed f):

d) dal comma 7 dell'articolo 3 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118;

e) dal comma 3 dell'articolo 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67;

f) dal comma 1 dell'articolo 2 della legge 17 febbraio 1992, n. 179.

185.

Garra.

Al punto del pre-parere suggerire di apportare all'articolo 60 comma 2 le seguenti modifiche:

1) sostituire la lettera a) con il testo seguente «a) degli articoli 36 e 38 della legge 5 agosto 1978, n. 457»;

2) dopo la lettera d) aggiungere la lettera e) seguente:

«e) dal comma 3 dell'articolo 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67».

186.

Garra.

Al punto del pre-parere suggerire all'articolo 60, comma 3, siano depennate le parole attribuiti a ciascuna regione ed aggiunte dopo le parole e pretesi le parole su richiesta delle regioni, nei limiti delle disponibilità a ciascuna regione attribuite.

187.

Garra.

Al punto ... del pre-parere suggerire che il testo dell'articolo 60, comma 4, sia sostituito dal seguente:

4. Le regioni possono utilizzare eventuali economie sulle annualità di cui al comma 2 per far fronte ad eventuali maggiori oneri degli interventi già avviati, per nuovi interventi e, per esigenze di cassa, effettuare anticipazioni sul fondo di cui al comma 3, per far fronte agli oneri derivanti da quanto previsto dalle seguenti disposizioni:

a) dall'articolo 1, comma 9 della legge 23 dicembre 1992, n. 498;

b) dall'articolo 13, comma 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 538;

c) dall'articolo 38 della legge 23 dicembre 1994, n. 725;

d) dall'articolo 1, comma 60, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

188.

Garra.

Articolo 60:

Al comma 4, occorre prevedere che le regioni possano utilizzare le economie oltre che per esigenze di cassa, anche per fronteggiare nuovi oneri connessi a interventi già avviati ed a nuovi interventi.

189.

Frattini.

Articolo 60:

Al comma 7, occorre precisare che la determinazione si riferisca anche a risorse occorrenti per i fini dell'articolo 59, lettera b), e che il complessivo importo sia quello determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 24 della legge 8 agosto 1995, n. 335.

190.

Frattini.

Al punto ... del pre-parere suggerire che all'articolo 60 i commi 6 e 7, siano sostituiti dai seguenti:

6. Le risorse finanziarie relative alle funzioni conferite con il presente decreto legislativo, sono devolute alle regioni con corrispondente soppressione o riduzione dei capitoli di bilancio dello Stato interessati.

7. Le risorse statali destinate alle finalità di cui alla lettera c) dell'articolo 58 e alla lettera b) dell'articolo 59, vengono determinate annualmente nella legge finanziaria, sentita la Conferenza Stato-regioni, garantendo, comunque, un importo non inferiore a quello determinato

con le modalità di cui al comma 24 dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1996, n. 335.

191.

Garra.

Al punto del pre-parere suggerire che all'articolo 61 i commi 2 e 3 siano sostituiti dai seguenti:

2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *d*) della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono soppressi:

a) il comitato per l'edilizia residenziale pubblica (CER) presso il Ministero dei lavori pubblici e il relativo comitato esecutivo;

b) il Segretariato generale del CER e il centro permanente di documentazione.

3. Per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 58, comma 1, lettera *b*) presso la competente amministrazione dello Stato è istituito l'Osservatorio della condizione abitativa per la predisposizione, d'intesa con le regioni, della raccolta, l'elaborazione e la diffusione dei dati, delle conoscenze e degli studi riguardanti il settore.

192.

Garra.

Dopo l'ultimo punto delle osservazioni, inserire il seguente:

che all'articolo 61, comma 2, in materia di riordino e soppressione di strutture le parole: « contestualmente all'avvenuto trasferimento delle competenze » siano sostituite dalle seguenti: « entro 1 anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo ».

193.

Massa.

Dopo il settimo punto delle osservazioni, inserire il seguente:

che sia consentito il trasferimento alle regioni delle funzioni esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato entro un termine di tempo necessario (es. 1 anno) dall'entrata in vigore del decreto legislativo. Inoltre che sia opportuno concedere alle regioni l'acquisizione immediata del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, ad eccezione delle proprietà degli enti locali (articolo 63) e l'immediato trasferimento, unitamente ai fondi, dei procedimenti in corso presso le amministrazioni statali, evitando il rinvio agli accordi di programma (articolo 62).

194.

Massa.

Valuti il Governo l'opportunità di definire in tempi più ravvicinati, ipotizzabili in 180 giorni, il procedimento di trasferimento previsto dall'articolo 62 prevedendo che, in ogni caso, alla scadenza di tale termine divengano operanti le soppressioni previste dal comma 2 dell'articolo 61. In quanto necessarie potranno eventualmente prevedersi gestioni stralcio da disciplinarsi in via amministrativa.

194-bis.

Vedovato.

Al punto del pre-parere suggerire che il testo dell'intero articolo 62 venga così sostituito:

ART. 62.

(Definizione di procedimenti in corso).

1. Gli organi statali, presso i quali sono in corso procedimenti inerenti i trasferimenti oggetto del presente decreto, trasmettono alle regioni territorialmente competenti l'elenco degli stessi unitamente alla relativa documentazione.

2. L'elenco di cui al comma 1 deve pervenire alle regioni entro 130 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, unitamente ai fondi necessari.

195.

Garra.

Alle osservazioni, in relazione all'articolo 63 si aggiunga il seguente:

L'articolo 63 sia soppresso in quanto mera espressione di volontà di adozione di un futuro provvedimento legislativo; in ogni caso sia riformulato tenendo in conto che lo Stato potrà intervenire sulle abitazioni pubbliche di sua diretta proprietà, che non tutte quelle che non sono degli enti locali.

196.

Gubert.

Va positivamente valutata la disposizione contenuta nell'articolo 63 che richiama la necessità di uno strumento normativo primario per definire un diverso assetto del patrimonio di edilizia residenziale pubblica. Si suggerisce di precisare che la norma si riferisce al patrimonio statale ed evitare equivoci in ordine al patrimonio non solo degli enti locali, ma anche di altri soggetti che abbiano usufruito a vario titolo di finanziamenti di ERP per la realizzazione di interventi abitativi sia di edilizia agevolata che di edilizia sovvenzionata.

196-bis.

Vedovato.

Articolo 63:

Non sembra opportuno, in un decreto delegato, rinviare alla futura disciplina di una successiva norma legislativa.

Assai più opportuna sarebbe la devoluzione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, non appartenente o spettante

(ex legge 449/97) ai comuni, al patrimonio delle regioni.

197.

Frattini.

Al punto del pre-parere suggerisce di sostituire come segue:

ART. 63.

(Patrimonio edilizio).

1. A decorrere dal 1° luglio 1998, gli alloggi di edilizia residenziale pubblica e le relative pertinenze di proprietà degli Istituti Autonomi per le Case Popolari, comunque denominati, nonché gli alloggi di cui all'articolo 2 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i quali, alla stessa data, non sia stata presentata richiesta di trasferimento da parte dei comuni, sono trasferiti a titolo gratuito alla regione nel cui territorio sono ubicati. Le relative operazioni di trascrizione e voltura sono esenti da imposta.

2. È fatto salvo il diritto maturato dall'assegnatario, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, all'acquisto di cui al comma 1, alle condizioni previste dalle norme vigenti in materia di medesima data.

198.

Garra.

In riferimento agli articoli 64 e 65 è opportuno verificare con attenzione che non sia compromessa la necessaria unitarietà a livello nazionale di indirizzo e controllo del sistema informativo e della revisione degli estimi e del classamento.

199.

Bielli.

Al quarto punto delle osservazioni, dopo le parole: capacità organizzativa sostituire il periodo tra le parentesi con il seguente: (il rilievo vale in particolare per le funzioni relative al catasto, per cui si dovrebbe consentire ai comuni l'istituzione di « Uffici locali per il territorio », che possono essere organizzati in più uffici nei

comuni di rilevanti dimensioni, ovvero al servizio di più comuni contigui se sono di limitate dimensioni, al fine di favorire l'integrazione dei servizi gestiti localmente con quelli gestiti a livello centrale).

200.

Massa.

Inserire il seguente punto:

Con riferimento al titolo III, Capo II, sezione IV - Catasto, servizi geotopografici e conservazione dei registri immobiliari (articoli 64, 65, 66) si rileva l'opportunità di accentrare in un unico ufficio, almeno per quanto riguarda i rapporti con i cittadini, sia la tenuta dei registri immobiliari sia la conservazione degli atti del catasto. Detti uffici devono essere collegati in rete a livello nazionale al fine della gestione unitaria dei dati, anche con riferimento alla successiva introduzione di un sistema di « carta d'identità » degli immobili, cui da più si aspira. In ogni caso è da escludere l'affidamento ai comuni di piccole dimensioni degli uffici del catasto per evidenti ragioni organizzative.

201.

Cerulli Irelli.

Dopo l'ultimo punto delle osservazioni, aggiungere il seguente:

« che sia opportuno inserire, in materia di catasto, tra le funzioni mantenute allo Stato (articolo 64), la definizione di regole generali quali: l'adozione di metodologie inerenti alla inventazione casuaria e all'esecuzione di rilievi, aggiornamenti topografici (comma 1, lettera *a*) e comma 1, lettera *f*); la disciplina anche alle tasse potecarie e dei tributi speciali (comma 1, lettera *e*); l'attivazione di procedure (comma 1, lettera *b*); la gestione unitaria delle banche dati e certificazione dei flussi di aggiornamento delle informazioni (comma 1, lettera *b*). Inoltre è opportuno introdurre tra lo svolgimento dei compiti del-

l'organismo tecnico (articolo 66) anche quelli relativi alle attività di indirizzo e controllo ».

202.

Massa.

Alle osservazioni, in relazione all'articolo 64 si aggiunga il seguente:

Al comma 1, lettere *c*) e *d*) si faccia espressa menzione della salvaguardia, ove vigente, dello speciale regime tavolare.

203.

Gubert

Alle osservazioni, in relazione all'articolo 65 si aggiunga la seguente:

Al comma 1 si preveda che laddove vige il sistema tavolare, si conservino le attuali modalità di gestione del catasto (per esempio in Trentino-Alto Adige la competenza sulla conservazione degli atti catastali è delegata alla regione) e che, al di fuori di tale caso nelle aree montane la funzione venga delegata alle Comunità montane.

204.

Gubert.

Organismo tecnico, di cui all'articolo 66 dello schema del decreto legislativo riguardante la delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per le riforme della pubblica amministrazione, deve essere costituito nell'ambito provinciale, dall'attuale ufficio del territorio, diramazione del dipartimento del territorio del ministero delle finanze.

Appare opportuno che, in relazione all'articolo 65 il progetto catasto comuni venga realizzato delegando ai comuni solo le funzioni di certificazione e presentazione dei documenti di aggiornamento conservando al dipartimento del territorio

le funzioni attualmente già esercitate in modo da garantire organicità in termini tecnici ed equità in termini fiscali.

205.

Mundi.

All'articolo 66. La formulazione è dubbia e oscura in merito alla titolarità dell'organismo tecnico, per cui si prevede la mera assicurazione della partecipazione delle amministrazioni statali e dei comuni. È opportuno prevederne la costituzione, anche in forma di Agenzia-mista, in capo allo Stato e ai comuni, con l'eventuale apporto di esperti nella materia.

206.

Bielli.

All'articolo 66. Al comma 1, in relazione all'organismo tecnico, occorre che la partecipazione delle amministrazioni statali e dei comuni deve essere dispiegata su un piano di parità e deve essere una struttura che impronta la propria opera a criteri di efficienza ed economicità, con un netto salto di qualità rispetto agli attuali uffici del catasto.

207.

Lubrano di Ricco.

All'articolo 67, sopprimere il comma 1.

208.

Lubrano di Ricco.

Dopo l'ultimo punto delle osservazioni, aggiungere il seguente: che tra i compiti di rilievo nazionale in materia di flora e fauna (articolo 68), sia opportuno menzionare l'individuazione delle associazioni ambientaliste e venatorie rappresentative.

209.

Massa.

All'articolo 68 dello schema di decreto legislativo aggiungere la seguente lettera:

q) all'individuazione delle associazioni ambientaliste e venatorie rappresentative.

209-bis.

Vedovato.

Alle osservazioni, in relazione all'articolo 68 si aggiunga la seguente:

Al comma 1, lettere *a)* e *b)* si sopprima il riferimento alle direttive comunitarie, le quali possono essere recepite direttamente dalle regioni.

210.

Gubert.

Inserire il seguente punto:

Con riferimento all'articolo 68, comma 1, lettera *a)*, si osserva che le funzioni delle Regioni in materia di attuazione delle direttive comunitarie sono disciplinate dalla normativa di carattere generale, alla quale il decreto legislativo si deve attenere.

211.

Cerulli Irelli.

Alle osservazioni, in relazione all'articolo 68 si aggiunga la seguente:

Si sopprima la lettera *b)* del comma 1, in quanto regioni ed enti locali sono perfettamente in grado di adempiere ai compiti, anche se aree protette e zone sono riconosciute di importanza internazionale o nazionale. Il riconoscimento di tale importanza implica una particolare attenzione ad esse, attenzione della quale non è capace solo lo Stato.

212.

Gubert.

Si propone di aggiungere all'articolo 68, lettera g), le seguenti parole: fatta salva la legittimazione ad esercitare l'azione civile

di danno pubblico ambientale degli enti locali e degli enti parco.

213.

Lubrano di Ricco.

Alle osservazioni, in relazione all'articolo 68 si aggiunga la seguente:

Al comma 1 si sopprimano le lettere *i)* ed *m)*, in quanto la variabilità della situazione faunistica sul territorio statale è così ampia da richiedere che a prendere le decisioni in questione siano enti che meglio possano cogliere e interpretare tale diversità.

214.

Gubert.

ART. 68.

La Commissione, rilevato che alle lettere *i)* ed *m)* del presente articolo non vi è alcun riferimento alla legislazione vigente, dato che trattasi di una norma che dovrebbe « individuare » i compiti di rilievo nazionale e non ridefinirli in senso estensivo, ritiene opportuno aggiungere il riferimento all'articolo 18, comma 3 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, per quanto riguarda la lettera *i)*. Analogamente nella successiva lettera *m)* occorre qualificare il compito di rilievo nazionale con espresso riferimento alla sua disciplina vigente (articolo 14, comma 3 della legge n. 157 del 1992).

215.

Magnalbò, Bonatesta, Carrara,
Mazzocchi, Migliori.

ART. 70.

Sembra opportuno riservare allo Stato la sola valutazione di progetti di rilievo nazionale, quelli connessi a intese internazionali, quelli per lo smaltimento di rifiuti radioattivi.

Le competenze ulteriori dovrebbero esser trasferite alle regioni a decorrere dall'entrata in vigore delle rispettive leggi in materia di VIA.

216.

Frattini.

Alle osservazioni, in relazione all'articolo 70, si aggiunga la seguente:

Al comma 2 va precisato quale criterio di non trasferimento alla competenza regionale in materia di VIA che si tratti di grandi opere di infrastrutturazione di rilievo europeo.

217.

Gubert.

ART. 71.

Sopprimere il comma 3.

218.

Lubrano Di Ricco.

ART. 74.

Sopprimere il comma 1.

219.

Lubrano di Ricco.

Si osserva che, negli articoli 75 e 76 relativi ai parchi nazionali può essere attribuita l'autonomia agli enti parchi in merito a statuto, regolamenti e nomina dei direttori.

220.

D'Alessandro Prisco.

Si propone che la nomina del direttore degli enti parco sia di competenza degli organi di gestione non del ministero dell'ambiente.

220-bis.

Vedovato.

Alle osservazioni, in relazione all'articolo 75, si aggiunga la seguente:

Si sopprima l'articolo 75, dato che non esiste alcuna ragione per ritenere che le regioni e gli enti locali non siano in grado di gestire in modo efficiente le competenze sulle aree protette previste dalla legge n. 394 del 1991. La stessa definizione di area protetta nazionale non necessariamente deborda i confini regionali ed in ogni caso la sua eventuale natura interregionale può desumersi dal concorso di decisioni regionali. In subordine si precisi che quanto previsto dall'articolo 75 si applica solo ad aree protette che interessano il territorio di due o più regioni.

221.

Gubert.

ART. 76.

Nell'articolo 76 al comma 2 del titolo III è previsto che con attività di indirizzo e coordinamento sono individuate le riserve statali, non collocate nei parchi nazionali, la cui gestione viene affidata a regioni o enti locali. Si chiede la soppressione di tale comma. L'articolo 17 della legge quadro n. 394 del 1991 sulle aree naturali protette affida al ministro dell'ambiente la scelta dell'organismo di gestione mentre la disposizione in questione tende a trasferire la gestione a regioni ed enti locali. È evidente che tale proposta è gravemente eversiva dell'impostazione di fondo della legge quadro sulle aree protette poiché essa all'articolo 2 nel fissare la classificazione delle aree protette contiene specifiche norme sulle riserve statali, definendole tali in relazione all'interesse ultraregionale che spinge alla loro istituzione. Sarebbe stato addirittura più corretto abolire le riserve statali e trasformarle in riserve regionali ma visto che ciò non rientra nell'oggetto della delega, non resta che sopprimere la norma proposta il cui effetto equivarrebbe sostanzialmente all'abolizione delle riserve statali e conte-

stuale loro trasferimento alle regioni e agli enti locali minori.

222.

Lubrano di Ricco.

La legge n. 394/91, all'articolo 2, nel fissare la classificazione delle aree protette, contiene specifiche norme sulle riserve statali, definendole tali in relazione all'interesse ultraregionale che spinge alla loro istituzione. Si tratta di aree protette in cui il valore scientifico-naturalistico è spinto al massimo e, come evidenziato dalla dottrina, l'interesse scientifico che porta alla loro creazione è addirittura maggiore di quello che sottende alla scelta di istituire un parco nazionale. Pertanto è la natura stessa di tali aree protette statali che rende incompatibile la proposta di affidarne la gestione a regioni o enti locali.

La legge sulle aree protette, all'articolo 17, affida al ministero dell'ambiente la scelta dell'organismo di gestione.

Si propone quindi la soppressione del comma 2.

223.

Lubrano di Ricco.

ART. 77.

Comma 1, sopprimere le lettere a) e c).

224.

Lubrano di Ricco.

ART. 78.

Comma 1, aggiungere la seguente lettera:

r) il coordinamento degli interventi di disinquinamento e di riequilibrio idraulico nella laguna di Venezia.

225.

Lubrano di Ricco.

Al punto del pre-parere suggerire che al comma 2 dell'articolo 79 le parole: attraverso intese nella conferenza unificata siano sostituite dalle parole: d'intesa con la conferenza unificata.

226.

Garra.

All'articolo 79, comma 1, lettera d), sopprimere la parola: costiera.

227.

Lubrano di Ricco.

Dopo l'ultimo punto delle osservazioni, aggiungere il seguente:

« che sia opportuno inserire disposizioni in materia di inquinamento elettromagnetico, il quale non viene espressamente disciplinato nel decreto legislativo, aggiungendo, tra i compiti di rilievo nazionale (articolo 81), la « determinazione dei criteri dei valori limite e degli obiettivi di qualità, per la tutela della salute e dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico, nonché dei criteri per la elaborazione dei piani regionali di risanamento ».

228.

Massa.

All'articolo 81, comma 1, dello schema di decreto legislativo aggiungere la seguente lettera:

q) alla determinazione dei criteri di valori limite e degli obiettivi di qualità per la tutela della salute e dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico, nonché dei criteri per l'elaborazione dei piani regionali di risanamento.

228-bis.

Vedovato.

Si suggerisce una riformulazione dell'articolo 84 che preveda l'introito diretto in capo alle Regioni dei proventi derivanti

dalla utilizzazione del demanio idrico con destinazione vincolata, d'intesa con gli enti locali, ad interventi di tutela e salvaguardia dell'assetto idraulico e idrogeologico. Conseguentemente dovranno prevedersi criteri di perequazione tra le regioni, anche attraverso la programmazione dei finanziamenti dello Stato.

228-ter.

Vedovato.

Alle osservazioni, in relazione all'articolo 85 si aggiunga la seguente:

Si renda chiaro come l'esercizio dei compiti di rilievo nazionale in merito ai corpi idrici avviene nel riconoscimento del primario diritto di servirsene riservato alle comunità locali nel cui territorio essi sono localizzati (cui corrisponde il primario dovere di non inquinamento delle acque rilasciate) e del primario diritto ad equo indennizzo per ogni prelievo che avvenga sul proprio territorio.

229.

Gubert.

Alle osservazioni, in relazione all'articolo 85 si aggiunga la seguente:

Al comma 1, sia soppressa la lettera k), o quanto meno il riferimento alle funzioni amministrative, in quanto di norma le grandi derivazioni ad uso idroelettrico comportano costi che ricadono quasi esclusivamente sulle popolazioni locali interessate, mentre non i vantaggi. Ne consegue che gli enti che più possono essere rappresentativi delle popolazioni che sopportano i costi, stando al disposto della lettera k), sono esclusi dalle decisioni.

230.

Gubert.

Alle osservazioni, in relazione all'articolo 85 si aggiunga la seguente:

Al comma 1 si sopprima la lettera l), in quanto il presupposto dell'omogeneità,

ossia la « parità di condizioni » nel rilascio di concessioni di derivazioni d'acqua, non esiste né può esistere data l'eterogeneità delle condizioni termali, ambientali, antropiche, eccetera.

231.

Gubert.

Sul Capo IV, risorse idriche e difesa del suolo, del titolo III, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti: l'articolo 85 definisce i compiti di rilievo nazionale; in tale contesto, alla lettera *m*) del comma 1, andrebbero ricompresi anche i compiti relativi alle funzioni tecniche ed amministrative per la progettazione, la costruzione, l'esercizio ed il controllo delle grandi dighe a scopo idroelettrico. L'utilizzazione della derivazione e la gestione della diga ad essa collegata sono ovviamente connesse fra di loro ed andrebbe evitato che si possa determinare, a causa di due diverse sedi di valutazione, l'impossibilità di sfruttamento della concessione per limiti imposti alla gestione della diga.

232.

Li Calzi.

Alle osservazioni, in relazione all'articolo 85 si aggiunga la seguente:

Al comma 1 sia soppressa la lettera *n*), dato che ciascuna comunità deve avere la possibilità di determinare in autonomia le tariffe del servizio idrico e quindi il metodo per calcolare, in dipendenza delle specifiche condizioni, dei costumi e degli usi tradizionali, della relativa scarsità o abbondanza della risorsa, eccetera.

233.

Gubert.

Alle osservazioni, in relazione all'articolo 85 si aggiunga la seguente:

Al comma 1, la lettera *p*), sia riformulata con riferimento esclusivo alla delimitazione dei bacini orografici rilevanti alla scala nazionale.

234.

Gubert.

Alle osservazioni, in relazione all'articolo 85 si aggiunga la seguente:

Al comma 1 si sopprima la lettera *u*), in quanto chiunque che intenda costruire un acquedotto o aprire un pozzo avrà interesse a farlo in modo efficiente e non può essere impedito da lentezze burocratiche nazionali. Oltretutto le morfologie dei suoli e sottosuoli è assai varia.

235.

Gubert.

Aggiungere al punto ... il seguente capoverso:

« Si ritiene necessario sopprimere la lettera *aa*) del comma 1 dell'articolo 85, prevedendo invece l'inserimento dell'Ente Autonomo Pugliese fra le strutture da riordinare di cui al comma 1 dell'articolo 88 ».

236.

Coviello, Giaretta.

ART. 86.

Al comma, lettera a) dopo le parole: di qualsiasi natura aggiungere le seguenti: aventi interesse regionale.

237.

Lubrano di Ricco.

Al comma 1 sopprimere le lettere d) ed h) ed alla lettera i) dopo le parole: derivazioni di acqua inserire le seguenti: relative ai soli bacini regionali, così come definiti dalla legge 183/89.

238.

Lubrano di Ricco.

Articoli 87 e 88.

Si ritiene l'articolo 87 in contraddizione con il comma 2 dell'articolo 88 di cui sembra una anticipazione. Sarebbe preferibile operare il riordino contestuale e organico delle strutture e degli organismi operanti nel settore della difesa del suolo, comprensivo anche delle dighe.

239.

D'Alessandro Prisco.

ART. 87.

Sopprimere la lettera c) dell'articolo 87.

240.

Lubrano di Ricco.

ART. 88.

Dopo il punto c) aggiungere il seguente punto d):

« d). Il Magistrato alle acque di Venezia, attraverso un'intesa tra il ministero dei lavori pubblici e il ministero dell'ambiente, che ne definisce le funzioni anche nel quadro della legge 183/89 e della legislazione speciale su Venezia ».

241.

Lubrano di Ricco.

Dopo l'articolo 88 dello schema di decreto legislativo aggiungere il seguente:

« articolo 88-bis. Con successivo atto di indirizzo e di coordinamento sono emanate ulteriori norme di semplificazione delle procedure previste dalla legge 183 del 1989, sulla base delle indicazioni del Comitato paritetico delle Commissioni ambiente della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

241-bis.

Vedovato.

ART. 89.

Funzioni mantenute allo Stato.

Si propone di modificare il punto 1 lettera c):

« alla programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione di grandi reti infrastrutturali dichiarate di interesse nazionale con legge statale, fermo restando quanto previsto al successivo Capo VI viabilità ».

242.

Nuccio Carrara, Magnalbò, Migliori, Bonatesta, Mazzocchi.

Alla lettera f), cassare le parole: e per Roma capitale, infatti non è comprensibile la ragione per la quale al Comune di Roma verrebbe sottratta ogni funzione e ogni competenza nella realizzazione di opere e progetti, come espressamente stabilito al comma 1 dell'articolo 91.

243.

D'Alessandro Prisco.

ART. 90.

Si propone di sopprimere la lettera b).

244.

.....

Al Capo VII, aggiungere al parere del relatore il seguente punto:

All'articolo 98 (funzioni soppresse) comma 1, lettera b) va eliminato il riferimento ai consigli di disciplina, mentre al comma 1 lettera e) poiché la nomina del direttore di « esercizio » (così deve correggersi lo stampato, che parla invece di direttore di servizio) è già libera per i trasporti locali su gomma e se ne prevede ora la liberalizzazione per alcuni trasporti locali a impianto fisso, logica vuole che sia

ampliata la previsione per tutti i trasporti locali, qualunque sia la modalità di espletamento.

245.

Caveri.

ART. 91.

Al comma 1, aggiungere: sotto la vigilanza della commissione di cui al comma 3.

246.

Lubrano di Ricco.

Al comma 3, sostituire la frase: del comune capoluogo e della provincia *con la seguente:* del comune capoluogo e della provincia.

247.

Lubrano di Ricco.

ART. 92.

Si propone di sopprimere il punto 2.

248.

Nuccio Carrara, Magnalbò, Migliori, Bonatesta, Mazzocchi.

Inserire il seguente punto:

Pare opportuno sostituire l'articolo 92, comma 2, con il seguente comma:

2. I Provveditorati regionali alle opere pubbliche e gli Uffici del Genio civile per le opere marittime sono trasferiti alle regioni, che provvedono al loro riaccorpamento e ne mantengono l'unitarietà organizzativa, presso i Provveditorati operano organismi che svolgono compiti di supporto e consulenza tecnica per le regioni e gli enti locali relativamente alle opere pubbliche di loro competenza.

249.

Cerulli Irelli.

ART. 93.

Al comma 1, lettera b) è opportuno aggiungere:

in quanto assorbito dal Piano Generale dei Trasporti di cui all'articolo 100, comma 1, lettera a).

250.

Lubrano di Ricco.

Al comma 1, eliminare la lettera i).

Occorre infatti che il programma triennale di interventi sia mantenuto come stralcio attuativo del Piano Generale dei Trasporti. La programmazione triennale, presente anche nella legge sulle opere pubbliche, è una conquista da conservare a tutti i livelli perché individua le priorità ed evita gli interventi a pioggia.

251.

Lubrano di Ricco.

ART. 94.

In linea generale, si osserva che a fronte di un trasferimento del demanio stradale non di interesse nazionale alle regioni, occorrerebbe una più chiara delineazione del progetto di riordino dell'Ente nazionale strade. In particolare, si dovrebbe indicare la prospettiva di una più chiara assunzione del ruolo di agenzia di controllo e regolazione del settore, con poteri forti e struttura centrale snella e assai qualificata nelle professionalità tecniche ed amministrative. Ad una prospettiva di decisivo riordino dell'Ente nazionale in tale direzione potrebbe allora corrispondere un ancor più forte decentramento e trasferimento delle strutture e beni alle regioni, secondo quanto la conferenza delle regioni ha richiesto.

Sarebbe altrimenti improprio trasferire risorse e beni, oltre che funzioni, non disponendo di un organismo regolatore nazionale a carattere tecnico ed operativo.

252.

Frattini.

Si osserva che il procedimento di individuazione delle infrastrutture di interesse nazionale è assai diverso da quello che il disegno di legge governativo A.C. 4229 delinea. Occorre perciò un collegamento tra le due ipotesi, ed in particolare la riproduzione nell'articolo in esame del procedimento di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *b*), dello stesso A.C. 4229, approvato dalla Commissione Affari costituzionali della Camera.

253.

Frattini.

Aggiungere, alla fine del comma 1, lettera 1) le seguenti parole: e da quelle che collegano le principali infrastrutture aeroportuali e ferroviarie.

254.

Frattini.

Alle osservazioni, in relazione all'articolo 94 si aggiunga la seguente:

Al comma 1, lettera *a*) e al comma 3 e 4 si precisi che i compiti dello Stato si limitano alle autostrade che collegano più di due regioni, nonché alle strade nazionali aventi le medesime caratteristiche nel caso esse non siano sostanzialmente in parallelo alle autostrade.

255.

Gubert.

Al comma 1, alla lettera a), si suggerisce la seguente dizione relativa alla rete autostradale e stradale nazionale: costituita dalle grandi direttrici del traffico nazionale, anche alternativo ai percorsi autostradali, da quelle che congiungono la rete viabile dello Stato con quella degli Stati limitrofi e da quelle che collegano le principali infrastrutture aeroportuali, portuali e ferroviarie.

256.

Bielli.

ART. 94.

(Funzioni mantenute allo Stato).

Si propone la seguente riscrittura del punto 1, lettera *a*): «alla pianificazione pluriennale della viabilità e alla programmazione, progettazione, realizzazione e gestione della rete autostradale e stradale nazionale, costituita dalle grandi direttrici del traffico nazionale anche alternativo ai percorsi autostradali, da quelle che congiungono la rete viabile dello Stato con quella degli Stati limitrofi e da quelle che collegano le principali infrastrutture aeroportuali, portuali e ferroviarie e quelle di indirizzi religiosi...

257.

Nuccio Carrara, Magnalbò, Migliori, Bonatesta, Mazzocchi.

Alla lettera a) del comma 1, aggiungere: nell'ambito del quadro definito dal Piano generale dei trasporti.

258.

Lubrano di Ricco.

Inserire il seguente punto: Con riferimento all'articolo 94, comma 2, pare necessario chiarire il procedimento di individuazione della rete autostradale e stradale nazionale.

259.

Cerulli Irelli.

Inserire il seguente punto: Con riferimento all'articolo 94, comma 3, nel primo periodo, dopo la parola Stato *pare opportuno aggiungere le parole:* che le esercita avuto riguardo al disposto del decreto legislativo n. 143/94.

260.

Cerulli Irelli.

Dopo il comma 3, aggiungere il comma:

3-bis. Per lo svolgimento delle funzioni non trasferite alle regioni ed agli enti locali, lo Stato continua ad avvalersi dell'Ente nazionale strade, il quale provvede in particolare:

a) alla progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione delle strade ed autostrade;

b) al controllo delle concessionarie autostradali, relativamente all'esecuzione di lavori di costruzione e manutenzione, al rispetto dei piani finanziari e all'applicazione delle tariffe;

c) alla determinazione annuale delle tariffe alle licenze e concessioni ed esposizione della pubblicità.

* 261.

Frattini.

Si chiede di aggiungere, dopo il punto 3, il seguente punto:

ART. 94.

3-bis. Per lo svolgimento delle funzioni mantenute, lo Stato continua ad avvalersi dell'Ente nazionale strade.

In particolare l'ente provvede:

alla progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione delle strade ed autostrade;

Al controllo delle concessionarie autostradali, relativamente all'esecuzione di lavori di costruzione e manutenzione, al rispetto dei piani finanziari e all'applicazione delle tariffe;

alla determinazione annuale delle tariffe alle licenze e concessioni ed esposizione della pubblicità.

* 262.

Nuccio Carrara, Magnalbò, Migliori, Bonatesta, Mazzocchi.

ART. 95.

Sopprimere, al comma 2, la parola: temporaneamente.

263.

Frattini.

All'articolo 95 dello schema di decreto legislativo aggiungere i seguenti commi:

2-bis. Sono in particolare trasferite alle regioni le funzioni di programmazione e coordinamento della rete viaria già appartenente al demanio dello Stato. Sono attribuite alle province le funzioni di progettazione, costruzione e manutenzione della rete stradale già appartenente al demanio dello Stato, secondo le modalità e i criteri fissati nelle leggi regionali. Restano ferme le competenze e le funzioni proprie degli enti locali in materia di viabilità.

3. Alle funzioni di progettazione, costruzione, manutenzione di rilevanti opere di interesse di più regioni, si provvede mediante accordi di programma fra le regioni interessate.

263-bis.

Vedovato.

Si propone la seguente modifica:

Sono conferite alle regioni e agli enti locali, ai sensi dell'articolo 14, della legge 15 marzo 1997, n. 59, tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate negli articoli del presente capo e tra queste, in particolare, le funzioni di programmazione, progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione delle strade non rientranti nella rete stradale nazionale, compresa la nuova costruzione e il miglioramento di quelle esistenti, nonché la vigilanza sulle strade conferite.

Si propone di cassare la parola: temporaneamente del punto 2.

264.

Nuccio Carrara, Magnalbò, Migliori, Bonatesta, Mazzocchi.

ART. 96.

(Riordino di strutture).

Si propone di cassare l'articolo.

265.

Nuccio Carrara, Magnalbò, Migliori, Bonatesta, Mazzocchi.

Aggiungere il seguente punto:

Si ritiene opportuna la soppressione dell'articolo 96, essendo l'ANAS un ente pubblico economico, da riordinarsi ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera *b*) della legge n. 59 del 1997.

266.

Giaretta.

Inserire il seguente punto:

Pare opportuno sostituire l'articolo 96 con il seguente:

ART. 96.

(Riordino di strutture).

Al riordino dell'ente nazionale per le strade - ANAS, con riferimento al nuovo assetto delle funzioni delineato dal presente decreto legislativo, si provvede ai sensi dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

267.

Cerulli Irelli.

L'articolo 96 dello schema di decreto legislativo è sostituito dal seguente:

Al riordino dell'ANAS si provvede ai sensi dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 57.

267-bis.

Vedovato.

Considerato che l'Ente nazionale per le strade ha natura di ente pubblico econo-

mico ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 143 del 1994, con propria personalità giuridica, sembra improprio il richiamo al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7 della legge n. 59 del 1997 come fonte normativa per il riordino.

Occorre invece far riferimento all'articolo 11 della stessa legge n. 59 del 1997, che prevede un apposito decreto legislativo.

268.

Frattini.

Dopo l'ultimo punto delle osservazioni, inserire il seguente:

che, il comma 1 dell'articolo 96 sia sostituito dal seguente Nell'ambito del riordino di cui all'articolo 11 è compreso, in particolare, l'ANAS.

269.

Massa.

Inserire il seguente punto:

Pare opportuno riformulare l'articolo 97, comma 1, nel seguente modo:

Le strade ed autostrade, appartenenti al demanio statale ai sensi dell'articolo 822 codice civile e non comprese nella rete autostradale e stradale definita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 94, comma 2, sono trasferite alle regioni entro novanta giorni dall'emanazione dei provvedimenti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il decreto dispone inoltre il trasferimento alle regioni delle risorse finanziarie, umane e dei beni mobili e immobili strumentali, da commisurare alla estensione chilometrica della rete trasferita, alle caratteristiche tecniche della rete e al traffico annuale.

270.

Cerulli Irelli.

ART. 97.

(Trasferimento delle strade non comprese nella rete stradale nazionale).

Si propone la seguente nuova versione del comma 1:

1. Le strade, già appartenenti al demanio statale ai sensi dell'articolo 822 del codice civile e non comprese nella rete stradale nazionale, saranno trasferite, successivamente alla promulgazione delle leggi regionali di cui all'articolo 4, comma 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, con le modalità previste dagli articoli 7 e 10 della succitata legge, al demanio delle regioni.

271.

Carrara Nuccio, Magnalbò, Migliori, Bonatesta, Mazzocchi.

In merito alla riforma dei trasporti la Commissione ritiene ipotizzabile l'istituzione di un nuovo organismo con una struttura centrale collegata con il ministero dei trasporti, con compiti di indirizzo, vigilanza, coordinamento, controllo e formazione, demandando la fase gestionale alla rete delle strutture periferiche, composte da quei soggetti privati presenti nel settore dei servizi automobilistici di cui alla legge n. 264 del 1991. Questi ultimi eseguiranno i compiti operativi in vista delle finalità concordate con gli enti locali, attraverso contratti di servizio e di programma (dello stesso genere di quelli previsti con l'ANPA e l'ARPA per il ministero dell'ambiente).

272.

Magnalbò, Bonatesta, Carrara Nuccio, Mazzocchi, Migliori.

All'articolo 98, lettera c) è prevista la soppressione della funzione amministrativa relativa "alla autorizzazione alla fabbricazione dei segnali stradali". Nel caso specifico non si tratta di una semplice autorizzazione amministrativa di tipo burocratico, ma di una vera e propria

patente di idoneità tecnica, derivante dalle rigorose disposizioni del nuovo codice della strada, ai fini di garanzia della sicurezza stradale. Non pare opportuno lasciare a chiunque la produzione di segnaletica e non basta che l'articolo 94 attribuisca allo Stato la definizione di standard e prescrizioni tecniche che poi non sarebbero controllate, anche a fronte dell'impegno costante e sempre più accentuato dello Stato verso la sicurezza della circolazione.

273.

Bielli.

Inserire il seguente punto:

Con riferimento all'articolo 98, comma 1, lettera c), valuti il Governo se è opportuno sopprimere l'autorizzazione alla fabbricazione dei segnali stradali, prevista dal nuovo codice della strada, tenendo presente la necessità di garantire elevati standards qualitativi in un settore che investe direttamente la sicurezza della circolazione stradale.

274.

Cerulli Irelli.

All'articolo 99 sostituire, al comma 1, lettera a), le parole: psico fisica con le seguenti: fisica e psichica. Si dovrà tener conto, conseguentemente, delle distinzioni di competenza tra medici e psicologi ai fini dei suddetti accertamenti.

275.

Frattini.

Inserire il seguente punto:

con riferimento all'articolo 99, comma 1, lettera a), pare necessario assicurare la possibilità, per gli ufficiali medici che hanno finora svolto gli accertamenti della idoneità psico-fisica per la guida degli autoveicoli, di continuare a svolgere detti accertamenti in futuro.

276.

Cerulli Irelli.

Dopo il comma b) aggiungere: c) il Ministro della Sanità, di concerto col Ministro dei trasporti e della navigazione, nonché col Ministro dei lavori pubblici provvederà ad emanare ed adottare, entro ed inderogabilmente non oltre sei mesi dall'approvazione del presente decreto, il regolamento concernente le modalità di accesso, di tenuta e di revisione dall'apposito albo di cui al comma a) ; detto regolamento prevederà anche le sanzioni e le modalità di radiazione dall'albo in caso di inadempienza degli iscritti.

L'aggiunta di tale comma c), infatti, si rende opportuna considerando che l'albo, ai sensi del comma a), è tenuto a livello provinciale, per cui ogni singola provincia potrebbe adottare criteri diversi sia per l'iscrizione che per la tenuta del relativo albo. Il più o meno difficoltoso iter di abilitazione per accedere all'albo, dunque, potrebbe spingere gli aspiranti ad optare per una provincia dove i criteri di selezione risultino semplificati, con la possibilità, poi, di trasferirsi in altra provincia ove il cammino potrebbe risultare più difficoltoso.

277.

Frattini.

All'articolo 99, sostituire il titolo con il seguente: Compiti affidati a soggetti privati e ad autonomie funzionali.

All'articolo 99 aggiungere in fine il seguente comma:

2. sono attribuite all'ACI le seguenti funzioni e compiti:

a) rilascio della carta di circolazione e delle targhe ed adempimenti connessi, da svolgersi contestualmente alle operazioni di registrazione ed aggiornamento della proprietà dei veicoli nel Pubblico Registro Automobilistico;

b) rilascio di certificati e contrassegni di circolazione per ciclomotori.

278.

Cerulli Irelli, Frattini.

Sul Capo VII, Trasporti, del titolo III, Territorio, ambiente e infrastrutture: l'articolo 100 mantiene nell'ambito della competenza dello Stato le funzioni di vigilanza sui sistemi di trasporto ad impianto fisso in cui, com'è noto, rientrano pure gli impianti ferroviari che, anzi, ne formano gran parte comprendendo anche le Ferrovie concesse ed in gestione ferroviaria commissariale generativa.

Il decreto del Presidente della Repubblica n. 753 dell'11 luglio 1980, recante Norme in materia di polizia sicurezza e regolarità delle Ferrovie e di altri servizi di trasporto, nonché i decreti del Ministro dei trasporti del 24 marzo 1987, n. 102 e del 22 ottobre 1996 n. 77/T, unitamente alle norme correlate, normano puntualmente tutte le funzioni necessarie per il corretto svolgimento della dovuta vigilanza ai fini della sicurezza dei trasporti ad impianto fisso, individuando gli organismi preposti a tali compiti. Richiamare espressamente tali norme è indispensabile ad evitare la creazione di nuove entità regionali che duplicherebbero istituzioni statali.

279.

Li Calzi.

Alla lettera a) del comma 1, dell'articolo 100 aggiungere: che assorbe il piano decennale di grande comunicazione ed è articolato in programmi triennali di intervento.

280.

Lubrano di Ricco

ART. 100

(Funzioni mantenute dallo Stato).

Comma 1, lettera c), dopo il periodo: alle competenze di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, aggiungere: con particolare ri-

guardo anche al decreto del ministro dei trasporti, del 24 marzo 1987, n. 102 e relative norme correlate.

Pertanto, il comma andrebbe così riscritto: c) alle competenze di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 con particolare riguardo anche al decreto del ministro di trasporti, del 24 marzo 1987 n. 102 e relative norme correlate.

281.

Frattini.

All'articolo 100 (funzioni mantenute dallo Stato), comma 1, lettera e): Sembra opportuno, almeno in un provvedimento di decentramento, che la vigilanza sul territorio, anche per problemi di sicurezza del trasporto (sui quali, peraltro, lo Stato mantiene già correttamente la competenza alle prescrizioni normativo-regolamentari di carattere generale), venga affidata alle regioni. *Pertanto si suggerisce l'eliminazione della lettera e) dell'articolo 100 e l'inserimento di una specifica previsione nell'articolo 101 di questo genere:* m) alla vigilanza sulla sicurezza dei trasporti a impianto fisso in conformità agli standard e alle prescrizioni tecniche di cui alla lettera d), dell'articolo 100, comma 1.

282.

Caveri.

Al comma 1, lettera e), dopo il periodo: alla vigilanza ai fini della sicurezza dei trasporti ad impianto fisso, *aggiungere:* con particolare riguardo a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 573, dal decreto ministro dei trasporti del 24 marzo 1987, n. 102 nonché dal decreto del ministro dei trasporti e della navigazione, del 22 ottobre 1996, n. 77/T e norme ad essi correlate.

Pertanto il comma andrebbe così scritto: e) alla vigilanza ai fini della sicurezza dei trasporti ad impianto fisso, con particolare riguardo a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repub-

blica 11 luglio 1980, n. 753 dal decreto ministro dei trasporti del 24 marzo 1987 n. 102 nonché dal decreto del ministro dei trasporti e della navigazione 22 ottobre 1996, n. 77/T e norme ad essi correlate.

283.

Frattini.

Comma 1, lettera f), dopo il periodo: alla vigilanza sulle imprese di trasporto pubblico di interesse nazionale e sulla sicurezza e regolarità di esercizio della rete ferroviaria di interesse nazionale, *aggiungere:* di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, con particolare riguardo a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, dal decreto del ministro dei trasporti e della navigazione 22 ottobre 1996, n. 77/T, e norme correlate, e ferma restando la normativa di cui al decreto ministro dei trasporti, del 24 marzo 1987, n. 102, e norme correlate, per quanto applicabile.

Per tanto il comma andrebbe così scritto: f) alla vigilanza sulle imprese di trasporto pubblico di interesse nazionale e sulla sicurezza e regolarità di esercizio della rete ferroviaria di interesse nazionale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, con particolare riguardo a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 22 ottobre 1996, n. 77/T e norme correlate, e ferma restando la normativa di cui al decreto ministro dei trasporti, del 24 marzo 1987, n. 102, e norme correlate, per quanto applicabile.

Le precisazioni inserite si rendono necessarie, ancorché indispensabili, per la corretta, univoca ed incontestabile individuazione delle competenze dello Stato e dei relativi, esistenti organismi Statali che devono continuare a svolgere le funzioni di vigilanza sui sistemi di trasporto ad impianto fisso in cui è noto, rientrano pure gli impianti ferroviari che, anzi, ne

formano buona parte (ivi compreso le ferrovie Concesse ed in Gestione Commissariale Governativa).

Infatti il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 recante « Nuove norme in materia di Polizia, Sicurezza e Regolarità dell'esercizio delle Ferrovie e di altri servizi di trasporto », nonché i decreti ministro trasporti del 24 marzo 1987, n. 102 e del 22 ottobre 1996, n. 77/T normano ed individuano esattamente, nonché compiutamente, unitamente alle norme ad essi correlate, tutte le funzioni necessarie per il corretto svolgimento della dovuta vigilanza ai fini della sicurezza dei trasporti a impianto fisso, individuando pure gli organismi preposti a tale compito.

Ciò ad evitare non solo l'emanazione di successive circolari interpretative ovvero di individuazione dei soggetti operativi, ma pure per scongiurare l'eventuale creazione di nuove entità, duplicazioni di istituzioni statali già esistenti e che svolgono tali specifiche mansioni di vigilanza sui sistemi di trasporto ad impianto fisso da tempi remoti.

Al comma 1, lettera ll) – errata formulazione: si fanotare che quanto riportato alla lettera ll) contiene presumibilmente un errore quando cita anche tramite officine autorizzate ai sensi della lettera e), in quanto la lettera e) dell'articolo 100 non attiene alla fattispecie.

284.

Frattoni.

All'articolo 100, comma 1, pare opportuno sopprimere le lettere gg), hh), ii), ll), mm).

285.

Cerulli Irelli.

Ad evitare incertezze in materia di competenze sulla sicurezza, si suggerisce una migliore puntualizzazione delle funzioni in materia di sicurezza dei mezzi per il trasporto su strada di persone e

merci con particolare riferimento alle lettere n) e ll) dell'articolo 100. A titolo *semplificativo* si richiamano i veicoli con *caratteristiche atipiche, i loro sistemi, componenti ed entità tecniche, i recipienti per il trasporto di gas, di cisterne e in genere di contenitori e imballaggi per il trasporto di materie pericolose,*

285-bis.

Vedovato.

È necessario definire in modo più puntuale all'attribuzione delle competenze in materia di disciplina della navigazione interna (regionale), di disciplina della nautica da diporto (statale) e di sicurezza della navigazione (in ogni caso statale), evitando inoltre di vincolare a finalizzazioni specifiche le competenze, da attribuire alle regioni e non alle province, in materia di concessioni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale.

Il testo del decreto legislativo potrebbe quindi essere modificato come segue:

all'articolo 100, comma 1, sostituire le lettere s), t) ed u), con le seguenti:

s) *alla disciplina ed alla sicurezza della navigazione da diporto; alla sicurezza della navigazione interna;*

t) *alle caratteristiche tecniche ed al regime giuridico delle navi e delle unità da diporto;*

u) *alla disciplina ed alla sicurezza della navigazione marittima.*

All'articolo 100, comma 1, aggiungere la seguente lettera:

nn) *all'utilizzazione del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità di approvvigionamento di fondi di energia.*

All'articolo 101, comma 2, aggiungere le seguenti lettere:

i) *alla disciplina della navigazione interna;*

l) al rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia; tale conferimento non opera nei porti e nelle aree di interesse nazionale individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

All'articolo 101, comma 3, sopprimere la lettera h).

285-ter.

Vedovato.

Per armonizzare la disciplina in materia di albo degli autotrasportatori alle norme di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 454, si rende necessario prevederne una diversa articolazione su base provinciale. Il testo del decreto legislativo deve quindi essere modificato come segue:

all'articolo 100, comma 1, dopo la lettera l, aggiungere la seguente: l-bis) all'albo nazionale degli autotrasportatori con funzioni di indirizzo, coordinamento e vigilanza, di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 454, articolo 1, comma 4 e articolo 7, comma 7.

All'articolo 101, comma 3, aggiungere la seguente lettera: i) alla tenuta degli albi provinciali, quali articolazioni dell'albo nazionale degli autotrasportatori, conseguentemente al comma 4 dello stesso articolo 101, sopprimere la lettera b).

All'articolo 102, comma 1 lettera a), sostituire la parola: regionali, con la parola: provinciali.

285-quater.

Vedovato.

All'articolo 101, lettera f), del comma 2, sarebbe opportuno prevedere un coordinamento con i Piani di bacino e l'Autorità di bacino.

286.

Lubrano di Ricco.

All'articolo 101, comma 2 sopprimere le lettere g) ed h).

287.

Lubrano di Ricco.

All'articolo 101, lettera h), del comma 3, è opportuno prevedere che l'attività di rilascio delle concessioni sia esercitata sulla base delle disposizioni inserite nel piano territoriale provinciale e nel quadro di un programma regionale per la nautica da diporto che è necessario introdurre per garantire la razionalità degli interventi.

Occorre inoltre un momento di raccordo con il Piano delle coste del ministero dell'ambiente.

288.

Lubrano di Ricco.

Dopo il punto 14 dell'articolo 101 (Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali), il comma 3 è integrato come segue:

i) alle revisioni generali e parziali sui veicoli a motore e i loro rimorchi, anche tramite officine autorizzate ai sensi della lettera d), nonché alle visite e prove di veicoli in circolazione per trasporti nazionali e internazionali, anche con riferimenti ai veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose e deperibili;

l) agli esami per conducenti di veicoli a motore e loro rimorchi;

m) al rilascio di patenti e di certificati di abilitazione professionale e di loro duplicati ed aggiornamenti ed alle conseguenti comunicazioni all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.

* **289.**

Frattini.

All'articolo 101, comma 3, inserire, in fine, le seguenti lettere:

i) alle revisioni generali e parziali sui veicoli a motore e i loro rimorchi, anche tramite officine autorizzate ai sensi della

lettera *d*), nonché alle visite e prove di veicoli in circolazione per trasporti nazionali e internazionali, anche con riferimenti ai veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose e deperibili;

j) agli esami per conducenti di veicoli a motore e loro rimorchi;

k) al rilascio di patenti e di certificati di abilitazione professionale e di loro duplicati ed aggiornamenti ed alle conseguenti comunicazioni all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.

* 290.

Cerulli Irelli.

All'articolo 101 è aggiunto il seguente comma 3-bis.

Con il decreto di cui all'articolo 8, gli uffici provinciali della motorizzazione civile sono trasferiti alle province.

291.

Frattoni.

Dopo il punto 14:

ART. 101.

(Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali).

Comma 4, lettera *a*) il contenuto di tale lettera va completamente abolito perché illegittimo, ancorché nullo in punto di fatto e di diritto, essendo in contrasto con la vigente legislazione, in particolare col decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, col decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, nonché in contrasto con il disposto del precedente articolo 100, comma 1, lettere *b*), *c*), *e*), *f*) dello schema di decreto legislativo in esame.

La formulazione della lettera *a*) in esame, invero, rappresenta una evidente contraddizione in termini, frutto, presumibilmente, del retaggio di qualche precedente stesura, cui non è stato posto poi rimedio per palese disattenzione.

Infatti, la deroga alle distanze legali per costruire manufatti entro la fascia di rispetto dalle linee ed infrastrutture di trasporto è prevista all'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, recante « Nuove norme in materia di Polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle Ferrovie e di altri servizi di trasporto ».

Orbene, poiché le funzioni di vigilanza ai fini della sicurezza dei trasporti ad impianto fisso, compreso ovviamente quello ferroviario, (decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980 e norme correlate) sono state tutte mantenute allo Stato ex decreto ministeriale Trasporti 22 ottobre 1996, n. 77/T, ex decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, articolo 4, comma 1, lettera *b*, nonché in virtù dell'articolo 100, comma 1, lettere *b*), *c*), *e*), ed *f*) dello schema di decreto in esame, non v'è chi non veda l'erronea formulazione della lettera *a*), comma 4, articolo 101, stesso schema di decreto in esame, quando, in contraddizione con i precedenti disposti, prevede di delegare alle regioni le funzioni relative alle deroghe alle distanze legali per costruire manufatti entro la fascia di rispetto delle linee ed infrastrutture di trasporto, materia propria delle competenze dello Stato.

Ancora una riflessione sull'argomento. L'inesatta e censurata formulazione della lettera in esame è resa ancora più evidente quando si entra nel campo dei trasporti pubblici di interesse nazionale, come definiti dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 422 del 1997. Risulta infatti inconciliabile con qualsiasi logica, ancorché in contrasto con qualsivoglia possibile norma, che le regioni, le quali non hanno alcuna competenza in materia di trasporto pubblico di interesse nazionale, restino, viceversa, delegate, in materia assolutamente astratta, illogica ed illegittima, (secondo la sconsiderata, generica formulazione della lettera *a*) del comma 4 articolo 101 dello schema di decreto in esame), alla deroga alle distanze legali per la costruzione di manufatti entro la fascia

di rispetto delle linee di trasporto, ivi comprese, dunque, anche quelle di interesse nazionale.

Pertanto, atteso che la materia *de qua*, ex articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980, rientra, come le altre di cui allo stesso decreto del Presidente della Repubblica, nelle funzioni mantenute allo Stato, al più, considerando il rilevante ruolo delle regioni nel trasporto pubblico locale, potrebbe essere valida la riformulazione della lettera *a*), comma 4, articolo 101 come di seguito rielaborata:

a) all'espressione del parere vincolante per la concessione di deroghe alle distanze legali per costruire manufatti entro la fascia di rispetto delle linee ed infrastrutture di trasporto pubblico locale di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, acquisito il consenso e le eventuali osservazioni del loro gestore, fermo restando il disposto dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, avuto pure riguardo al decreto del ministro dei trasporti, del 24 marzo 1987, n. 102.

Tanto consentirebbe alle regioni, cui spetta il compito di coordinare il trasporto pubblico locale, di avere sempre una continua, aggiornata visione complessiva della trasformazione del territorio lungo le linee di trasporto di loro competenza, così da poterne programmare e seguire lo sviluppo, sempre di concerto con l'esercente la linea.

292.

Frattini.

ART. 101.

Al comma 4, sopprimere la lettera a).

293.

Lubrano di Ricco, Turrone.

L'articolo 101, al comma 4, lettera *a*) trasferisce alle regioni le deroghe alle

distanze legali per costruire manufatti entro la fascia di rispetto delle linee ed infrastrutture di trasporto.

Tale deroga è prevista attualmente dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753. Poiché le funzioni di vigilanza ai fini della sicurezza dei trasporti ad impianto fisso, compresi ovviamente quelli ferroviari di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980 e norme correlate, sono state mantenute allo Stato dal precedente articolo 100, la norma prevista dal comma 4, lettera *a*) dell'articolo 101 appare in contraddizione e andrebbe casata.

La contraddizione è tanto più evidente se si considerano i trasporti pubblici di interesse nazionale, come definiti dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 422 del 1997. In quest'ottica, la norma in oggetto risulta inconciliabile, in quanto le regioni, che non hanno alcuna competenza in materia di trasporto pubblico di interesse nazionale, restano delegate alla deroga alle distanze legali.

294.

Li Calzi.

Al comma 6, dopo le parole: si avvalgono aggiungere la parola: anche.

295.

Lubrano di Ricco.

All'articolo 102, comma 2 sembra opportuno esplicitare se il personale del Servizio escavazione porti debba essere assorbito dalle autorità portuali cui è assegnata l'attività di escavazione dei fondali dei porti.

296.

D'Alessandro Prisco.

ART. 103.

La commissione chiede che la lettera e) del comma 1 dell'articolo 103 sia così riformulata:

e) Alla fissazione di norme generali di sicurezza per le attività industriali civili e commerciali.

* 297.

Magnalbò, Bonatesta, Carrara,
Mazzocchi, Migliori.

Al comma 1, punto e), dopo le parole: per le attività industriali è opportuno aggiungere le seguenti: civili e commerciali.

Ciò consentirebbe di riconfermare allo Stato la normazione non solo per le attività industriali ma anche per quelle civili e commerciali, garantendo così ai cittadini condizioni di uniformità ed omogeneità dei criteri di sicurezza su tutto il territorio nazionale nonché garantire rapporti istituzionali certi ed univoci con la Comunità Europea.

* 298.

Lubrano di Ricco.

Al punto ... del pre-parere suggerire che al testo dell'articolo 103, comma 1, lettera e) dopo le parole: attività industriali si aggiungano le parole: civili e commerciali.

* 299.

Garra.

La Commissione chiede che il punto 3 della lettera f) del comma 1 dell'articolo 103 sia così riformulato:

3. Il soccorso tecnico urgente, la prevenzione incendi, lo studio, la ricerca, la vigilanza antincendio, la formazione, la gestione delle reti di allarme per le emergenze nucleari e lo spegnimento degli incendi e lo spegnimento con mezzi aerei degli incendi boschivi.

300.

Magnalbò, Bonatesta, Carrara,
Mazzocchi, Migliori.

Al punto ... del pre-parere suggerire che al testo dell'articolo 103, comma 1, lettera f), punto 3, dopo le parole: la prevenzione e prima delle parole: e lo spegnimento aggiungere le parole: incendi, lo studio, la ricerca, la vigilanza antincendio, la formazione, la gestione delle reti di allarme per le emergenze nucleari.

301.

Garra.

Al comma 1, lettera f) punto 3), dopo le parole: la prevenzione è opportuno inserire: degli incendi, lo studio, la ricerca, la vigilanza antincendio, la formazione, la gestione delle reti di allarme per le emergenze nucleari.

Ciò per lo stretto collegamento e dell'interdipendenza delle attività di individuazione dei rischi e di normazione con quelle operative e nella considerazione che, nell'interesse primario del diritto alla sicurezza dei cittadini, i predetti momenti non possono essere disgiunti perché complementari all'attività complessiva della sicurezza.

302.

Lubrano di Ricco.

Aggiungere al primo punto delle osservazioni, dopo: protezione civile (articolo 104) il seguente periodo: che, ad esempio, in materia di viabilità, siano conferite alle regioni le funzioni di programmazione e coordinamento della rete viaria ed alle province le funzioni di progettazione, costruzione e manutenzione della rete stradale, secondo le modalità e i criteri fissati dalle leggi regionali.

303.

Massa.

Al punto ... del pre-parere, suggerire che il testo dell'articolo 104, comma 1, lettera a), punto 2, da sostituire come segue: «2) Alla vigilanza sulla predisposizione da parte delle strutture di protezione civile

dipendenti dalle province (ed il restante testo invariato)».

304.

Garra.

ART. 104.

La Commissione chiede che al comma 1, lettera a) punto 2 dell'articolo 104 sia chiarito che per strutture provinciali di Protezione civile si intende quelle dipendenti dalle province e non quelle appartenenti allo Stato.

305.

Magnalbò, Bonatesta, Carrara,
Mazzocchi, Migliori.

Al comma 1, lettera a), punto 2 è opportuno chiarire che per strutture provinciali di Protezione civile si intendono quelle dipendenti dalle province e non quelle appartenenti allo Stato.

306.

Lubrano di Ricco.

Al comma 1, lettera b), punto 4, è opportuno aggiungere dopo la parola: volontariato le seguenti: ad eccezione dei volontari dei Vigili del fuoco.

307.

Lubrano di Ricco.

Al punto ... del pre-parere suggerire che al testo dell'articolo 104, comma 1, lettera b), punto 4, siano aggiunte le parole: ad eccezione dei volontari dei vigili del fuoco.

308.

Garra.

La Commissione chiede che al comma 1, lettera b), punto 4, siano aggiunte dopo la parola: volontariato le parole: ad eccezione dei volontari dei Vigili del fuoco.

309.

Magnalbò, Bonatesta, Carrara,
Mazzocchi, Migliori.

ART. 105.

Al punto della pre-parere, suggerire che all'articolo 105, comma 1, lettera c), siano soppresse le parole: di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 104, chiarendosi che il riordino del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è disgiunto dalle altre attività della Protezione civile.

310.

Garra.

La Commissione chiede che al comma 1, lettera c) dell'articolo 105, sia soppresa la parte dopo le parole: Vigili del fuoco. Non si comprende infatti che tipo di raccordo e coordinamento dovrebbe avere il Corpo nazionale dei vigili del fuoco con le organizzazioni del volontariato in genere in relazione ai propri compiti istituzionali.

311.

Magnalbò, Bonatesta, Carrara,
Mazzocchi, Migliori.

Al comma 1, lettera c) si propone di sopprimere la parte dopo le parole: Vigili del fuoco.

312.

Lubrano di Ricco.

ART. 106.

Alla cartella tre, quart'ultimo periodo della proposta di parere, dopo la parola: revisioni, inserire: al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni appare altresì opportuno precisare che il riordino di cui al comma 1 dell'articolo 106 deve avvenire contestualmente al riordino di cui al comma 1 dell'articolo 106 deve avvenire contestualmente al riordino dell'Istituto superiore di prevenzione e sicurezza del

lavoro e dell'Istituto italiano di medicina sociale.

313.

Duva

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

2. Il riordino di cui al comma 1 avviene contestualmente al riordino dell'Istituto superiore di prevenzione e sicurezza del lavoro e dell'Istituto italiano di medicina sociale, al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni, come previsto dall'articolo 122.

Conseguentemente sostituire l'articolo 122 con il seguente:

1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, si provvede al riordino dell'Istituto superiore di sanità e del Consiglio superiore di sanità.

2. Ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, si provvede al riordino dell'Istituto superiore di prevenzione e sicurezza del lavoro e dell'Istituto italiano di medicina sociale mantenendo per detti istituti una unica struttura centrale, dotata di personalità giuridica ed autonomia funzionale, economica e contabile eguale a quella definita per l'Anpa.

Il riordino avviene, contestualmente al riordino dell'Anpa di cui all'articolo 106, al fine di evitare duplicazioni o sovrapposizioni di compiti e funzioni.

Occorre garantire la presenza e l'attività di un Istituto o Agenzia che si occupi stabilmente e con capacità ed autonomia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Gli emendamenti proposti non tolgono nulla alla « regionalizzazione » di altre funzioni. Sarebbe comunque preferibile istituire una Authority unica per la prevenzione collettiva, comprensiva dell'Anpa e dei Servizi tecnici. In caso diverso è comunque assolutamente necessario mantenere una struttura nazionale capace di fornire indicazioni ed informazioni P.A., pmi, lavoratori, effettuare ricerche, dialogare con le regioni, le ASL e i dipartimenti di prevenzione e gli Enti internazionali, quale l'Agenzia europea.

314.

Magnalbò, Buonatesta, Carrara, Mazzocchi, Migliori.

ART. 106.

Dopo il comma 1, sarebbe opportuno aggiungere il seguente:

2. Il riordino di cui al comma 1 avviene contestualmente al riordino dell'Istituto superiore di prevenzione e sicurezza del lavoro e dell'Istituto italiano di medicina sociale, al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni, come previsto all'articolo 122.

315.

Lubrano di Ricco.

ALLEGATO 9

Emendamenti relativi alla proposta di parere del senatore Villone.**(Fascicolo aggiuntivo)**

ART. 53.

Si propone di sopprimere la lettera d).

1.

Bonato, Marchetti.

Aggiungere comma 2:

« Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate d'intesa con la Conferenza unificata ».

2.

Bonato, Marchetti.

Al comma 1 si propone di sostituire: può prevedere con: prevedere.

3.

Marchetti, Bonato.

Sostituire alla lettera e) dell'articolo 58 le parole: agli interventi finalizzati a con le parole: alla definizione dei criteri per.

4.

Bonato, Marchetti.

ART. 60.

Comma 3.

La Commissione nota che all'articolo 60, comma 3, non ci sono riferimenti in merito al trasferimento dei fondi ex Gescal ancora da ripartire tra le regioni e cioè:

maggiori entrate dei fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60 per l'anno 1995;

entrate dei fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60 per gli anni 1996, 1997;

future entrate dai fondi di cui alla legge 1° febbraio 1963, n. 60, per l'anno 1998.

È esclusa dal trasferimento anche la cosiddetta « gestione speciale » (articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 1036 del 1972 e articolo 25 della legge 513 del 1977), cui affluiscono i rientri degli affitti e delle vendite ex legge 560 del 1993.

La Commissione propone pertanto un emendamento di questo tipo:

« A partire dal 1° luglio 1998 i conti correnti istituiti presso la Cassa Depositi e prestiti per la gestione speciale di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 1036 del 1972 sono trasferiti alle regioni.

L'articolo 25, comma 4 della legge 8 agosto 1977, n. 513 è modificato come segue: « 4. L'utilizzazione dei fondi da destinarsi alle finalità di cui alle lettere b), c), d) ed e) del precedente comma è autorizzata con decreto del Presidente della Regione ».

5.

Magnalbò, Bonatesta, Carrara, Mazzocchi, Migliori.

Al comma 7, sostituire: Conferenza Stato-regioni *con:* Conferenza unificata.

6.

Marchetti, Bonato.

ART. 61.

Al comma 3, dopo: nelle regioni *inserire:* degli enti locali.

7.

Marchetti, Bonato.

ART. 62.

La Commissione ritiene opportuno che i criteri e le modalità ed i tempi per il trasferimento delle competenze alle regioni garantiscono il completamento dei programmi centrali in corso e la continuità nella programmazione delle risorse. Si propone pertanto una precisazione in tal senso al comma 1 dell'articolo 60.

8.

Magnalbò, Bonatesta, Carrara, Mazzocchi, Migliori.

Criteri e modalità per il trasferimento alle regioni.

La Commissione osserva in merito alla proposta di trasferire la proprietà del patrimonio immobiliare degli IACP in capo alle regioni, che tale trasferimento non può essere di potestà statale poiché lo Stato non ne è proprietario. Si propone pertanto una riformulazione dell'articolo 62 che tenga conto della normativa attualmente vigente che regola l'assetto del patrimonio immobiliare degli IACP.

Il patrimonio di tali Istituti è regolarmente accatastato in capo ad essi ed è iscritto alla conservatoria dei registri immobiliari. Solo le regioni ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 616 del 1977 (articoli 13 e 93) possono disporre del patrimonio degli IACP attraverso le più svariate forme organizzative. Del patrimonio IACP la regione fissa i

criteri di gestione (assegnazioni e canoni), nel quadro dei criteri generali del CIPE, controlla i criteri di dismissione, attraverso dei piani di vendita e reinvestimento; controlla gli organismi di gestione (IACP), attraverso varie modalità come la designazione del Presidente del Consiglio di amministrazione e l'approvazione del bilancio. Di questi organismi può con propria legge disporre la riorganizzazione funzionale territoriale.

9.

Magnalbò, Bonatesta, Carrara, Mazzocchi, Migliori.

Sostituire l'articolo 63 con il seguente:

1. A decorrere dal 1° gennaio 1999, gli alloggi di edilizia residenziale pubblica e le relative pertinenze, ad eccezione di quelli di proprietà degli enti locali, nonché di quelli per i quali i comuni hanno inoltrato richiesta di trasferimento ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 449 del 1997, sono trasferiti a titolo gratuito alla regione nel cui territorio sono ubicati. Le operazioni di trascrizione e voltura sono esenti da ogni imposta.

2. Sono fatti salvi i diritti maturati dagli assegnatari all'acquisto degli immobili di cui al comma 1, secondo le norme vigenti.

10.

Marchetti, Bonato.

ART. 63.

(Patrimonio edilizio).

La Commissione, rilevato che il mandato conferito al Governo con la legge n. 59 del 1997 è inerente al trasferimento di « funzioni e compiti amministrativi » alle regioni e agli enti locali, ritiene illegittimo inserire nel decreto legislativo norme che esulino dai limiti contenuti nella legge delega e propone pertanto una modifica al comma 1 dell'articolo 63 affinché non sia demandata a un successivo provvedimento legislativo la defini-

zione dell'assetto del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

11.

Magnalbò, Bonatesta, Carrara,
Mazzocchi, Migliori.

All'articolo 65 aggiungere il comma 2:

Nelle zone montane le funzioni di cui al comma 1 possono essere esercitate dalle Comunità montane, d'intesa con tutti o parte dei comuni interessati.

12.

Marchetti, Bonato.

All'articolo 66 al comma 2, dopo: regioni aggiungere: le province.

13.

Marchetti, Bonato.

Sostituire il comma 2 dell'articolo 68 con il seguente:

Le funzioni relative all'informazione ed educazione ambientale sono svolte, in via concorrente, da Stato, regioni ed enti locali. Lo Stato continua a svolgere, in via concorrente con le regioni, le funzioni relative:

a) alla promozione di tecnologie pulite e di politiche di sviluppo sostenibili;

b) alle decisioni di urgenza ai fini di prevenzione del danno ambientale.

14.

Marchetti, Bonato.

All'articolo 72, comma 2, dopo: Le regioni inserire: sentiti gli enti locali e aggiungere, al termine del comma: nonché quelle che, per elevata concentrazione di attività industriali a rischio di incidente rilevante, comportano l'esigenza di interventi di salvaguardia dell'ambiente e della popolazione e di risanamento ambientale.

15.

Marchetti, Bonato.

All'articolo 72, comma 3, sopprimere: una sola volta.

16.

Marchetti, Bonato.

All'articolo 73 sostituire: Nell'ambito del riordino di cui all'articolo 8 con: Nell'ambito della disposizione di cui all'articolo 8.

17.

Marchetti, Bonato.

All'articolo 87 si propone di sostituire il titolo con il seguente: Classificazione delle opere di sbarramento, delle dighe di ritenuta e delle traverse.

Si propone di sostituire la lettera c) del primo comma con: quelle per le quali spetta alle regioni o agli enti locali l'approvazione tecnica dei progetti e quella per le quali la vigilanza sul rispetto delle normative tecniche nel corso dei lavori di costruzione e manutenzione straordinaria.

Si propone di sopprimere il comma 2.

18.

Marchetti, Bonato.

ART. 88.

Dopo: magistrato per il Po si propone di aggiungere: , il Magistrato per le acque di Venezia.

19.

Bonato, Marchetti.

ART. 95.

Aggiungere il seguente comma:

1-bis. Sono attribuite alle province le funzioni di progettazione, costruzione e manutenzione della rete stradale ordinaria non classificata comunale. Tali fun-

zioni sono esercitate secondo le modalità e i criteri fissati dalle leggi regionali.

20.

Bonato, Marchetti.

ART. 98.

Sopprimere le lettere a) e b).

21.

Marchetti, Bonato.

ART. 99.

Sopprimerlo.

22.

Marchetti, Bonato.

ART. 101.

Al comma 7 sostituire l'intero comma con il seguente:

L'attività del Servizio escavazione porti è svolta dalle regioni e, ove siano istituite, dalle autorità portuali.

Il personale dipendente del Servizio escavazione porti è trasferito alle regioni o alle Autorità portuali contestualmente al trasferimento delle funzioni del servizio escavazione porti.

23.

Marchetti, Bonato.

ART. 102.

Sopprimere il comma 2 e aggiungere la lettera e): Il servizio escavazione porti.

24.

Marchetti, Bonato.

ART. 104.

Sopprimere le parole: di direzione unitaria e sostituire le parole: di cui all'articolo 14 della legge 24 febbraio 1992 n. 225 con le parole: in materia di ordine pubblico.

25.

Marchetti, Bonato.